

Modello di organizzazione, gestione e controllo di BCC Assicurazioni S.p.A.

PARTE GENERALE

Ai sensi dell'art. 6 - comma I del Decreto Legislativo 8 giugno 2001, n. 231 e successive modifiche ed integrazioni

INDICE

<u>LA CORPORATE GOVERNANCE DI BCC ASSICURAZIONI SPA.....</u>	<u>7</u>
LA SOCIETÀ.....	7
IL MODELLO DI GOVERNANCE SOCIETARIA.....	7
LA RETE DISTRIBUTIVA.....	9
I SERVIZI IN OUTSOURCING.....	10
IL SISTEMA DEI CONTROLLI INTERNI.....	10
VIGILANZA SUL SISTEMA DEI CONTROLLI INTERNI.....	11
LE FUNZIONI FONDAMENTALI.....	11
REVISIONE INTERNA DI GRUPPO.....	11
RISK MANAGEMENT.....	12
FUNZIONE ATTUARIALE.....	12
CONFORMITÀ E ANTIRICICLAGGIO.....	12
<u>1. IL DECRETO LEGISLATIVO N. 231 DEL 8 GIUGNO 2001.....</u>	<u>14</u>
1.1 - PROFILI GENERALI.....	14
1.2 - I REATI E GLI ILLECITI AMMINISTRATIVI RILEVANTI AI FINI DEL DECRETO.....	15
1.3 - LE SANZIONI A CARICO DELL'ENTE.....	16
1.4 - IL MODELLO DI ORGANIZZAZIONE, GESTIONE E CONTROLLO COME ESIMENTE DALLA RESPONSABILITÀ.....	18
1.5 - LE LINEE GUIDA ADOTTATE DALLE ASSOCIAZIONI DI CATEGORIA.....	19
1.6 - VICENDE MODIFICATIVE DELL'ENTE.....	19
<u>2. IL MODELLO DI BCC ASSICURAZIONI SPA.....</u>	<u>21</u>
2.1 - IL MODELLO DI BCC ASSICURAZIONI S.P.A.....	21
2.1.1 Costruzione del modello.....	21
2.1.2 Struttura del modello.....	21
2.1.3 Componenti del Modello.....	22
2.2 - I DESTINATARI DEL MODELLO.....	27
2.3 - LA "FORMALIZZAZIONE" DEL MODELLO DI BCC ASSICURAZIONI S.P.A. E IL CONSEGUENTE AGGIORNAMENTO.....	27
2.4 - LA MAPPA DELLE ATTIVITÀ SENSIBILI DI BCC ASSICURAZIONI S.P.A.....	28
2.5 - PRINCIPI STANDARD DI CONTROLLO VOLTI A PREVENIRE I REATI OGGETTO DEL MODELLO.....	29
2.6 - MODALITÀ DI GESTIONE DELLE RISORSE FINANZIARIE.....	30
<u>3. L'ORGANISMO DI VIGILANZA.....</u>	<u>32</u>
3.1 - PRINCIPI GENERALI.....	32
3.2 - NOMINA E REQUISITI DELL'ORGANISMO DI VIGILANZA.....	33
3.3 - CAUSE DI INELEGGIBILITÀ, REVOCA, DECADENZA E SOSPENSIONE.....	33
3.4 - FUNZIONAMENTO DELL'ORGANISMO DI VIGILANZA - CONVOCAZIONE E ADUNANZE...	35
3.5 – COMPITI, POTERI E RISORSE FINANZIARIE DELL'ORGANISMO DI VIGILANZA.....	36
3.6 - ATTIVITÀ DI REPORTING DELL'ORGANISMO DI VIGILANZA.....	37
3.7 - FLUSSI INFORMATIVI VERSO L'ORGANISMO DI VIGILANZA.....	38
<u>4. FORMAZIONE E COMUNICAZIONE.....</u>	<u>41</u>
4.1 - DISPOSIZIONI GENERALI.....	41
4.2 - COMUNICAZIONE INIZIALE.....	41

4.3 - FORMAZIONE DEI DIPENDENTI	41
4.4 - INTERMEDIARI	42
4.5 - “TERZI DESTINATARI”	42
5. IL SISTEMA DISCIPLINARE E SANZIONATORIO	43
5.1 – PRINCIPI GENERALI	43
5.2 - MISURE NEI CONFRONTI DEI DIPENDENTI (NON DIRIGENTI).....	43
5.3 - MISURE NEI CONFRONTI DEI DIRIGENTI	44
5.4 - MISURE NEI CONFRONTI DEI COMPONENTI DEL CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE E DEL COLLEGIO SINDACALE.....	45
5.5 - MISURE NEI CONFRONTI DI TERZI DESTINATARI	46

Definizioni

Nel presente documento e nei relativi allegati le seguenti espressioni hanno il significato di seguito indicato:

- **“Alta Direzione”**: il Direttore Generale nonché la dirigenza responsabile ad alto livello del processo decisionale e di attuazione delle strategie.
- **“Attività sensibile”**: attività svolta dalla Società nel cui ambito sussiste il rischio potenziale di commissione di Reati presupposto disciplinati dal D. Lgs. 231/2001.
- **“CCNL”**: Contratto Collettivo Nazionale di Lavoro stipulato da ANIA e dalle associazioni sindacali maggiormente rappresentative per il personale dipendente non dirigente delle Imprese di Assicurazione e per i dirigenti delle stesse, attualmente in vigore ed applicato dalla Società.
- **“Codice Sanzionatorio”**: insieme delle misure sanzionatorie applicabili in caso di violazione del Modello ai Destinatari dello stesso.
- **“Compagnia”** o **“Società”**: la Società BCC Assicurazioni S.p.A.
- **“Destinatari”**: i soggetti tenuti al rispetto delle misure di cui al presente Modello organizzativo, come definiti nel corpo del Modello stesso.
- **“D.Lgs. 231/01”** o **“Decreto”**: Decreto Legislativo 8 giugno 2001, n. 231, recante la *“Disciplina della responsabilità amministrativa delle persone giuridiche, delle società e delle associazioni anche prive di personalità giuridica, a norma dell’art. 11 della legge 29 settembre 2000, n. 300”*, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 140 del 19 giugno 2001, nonché successive modifiche ed integrazioni.
- **“Dipendenti”** o **“Personale”**: tutti i soggetti aventi un rapporto di lavoro subordinato con la Società (compresi i dirigenti).

- **“DPI” o “Dispositivi di protezione individuale”**: qualsiasi attrezzatura destinata ad essere indossata e tenuta dal lavoratore allo scopo di proteggerlo contro uno o più rischi suscettibili di minacciarne la sicurezza o la salute durante il lavoro, nonché, ogni complemento o accessorio destinato a tale scopo.
- **“DUVRI” o “Documento Unico per la Valutazione dei Rischi da Interferenze”**: il documento redatto dal Datore di Lavoro committente in caso di affidamento di lavori a impresa appaltatrice o Lavoratori autonomi all'interno della propria unità produttiva contenente una valutazione dei rischi che indichi le misure per eliminare o, ove ciò non risulti possibile, ridurre al minimo i rischi da interferenze nei contratti di appalto, d'opera o di somministrazione.
- **“Gruppo”**: si intende il Gruppo Assimoco, composto dalla capogruppo Assimoco S.p.A. e dalle controllate Assimoco Vita S.p.A. e BCC Assicurazioni S.p.A.
- **“ISIM” o “IBM System Identity Manager”**: sistema informatico di gestione delle utenze e relative autorizzazioni.
- **“Linee Guida”**: Linee Guida per la costruzione dei modelli di organizzazione, gestione e controllo per il settore assicurativo ex D.Lgs. 231/01 adottate dalla Giunta Esecutiva ANIA in data 26 novembre 2002 e successive modifiche. Nel presente documento per Linee Guida si intendono anche le Linee Guida per la costruzione dei modelli di organizzazione, gestione e controllo redatte da Confindustria e approvate in data 7 marzo 2002 ed aggiornate a giugno 2021.
- **“Modello”**: Modello di organizzazione, gestione e controllo idoneo a prevenire i Reati, così come previsto dagli articoli 6 e 7 del Decreto 231/2001. Nel seguito del documento anche “Modello Organizzativo” o “Modello di organizzazione e gestione” o “Modello di Prevenzione e Controllo”.
- **“Organismo di Vigilanza” o “OdV”**: Organismo previsto dall'art. 6 del Decreto, avente il compito di vigilare sul funzionamento e sull'osservanza del Modello, nonché di curare l'aggiornamento dello stesso.

- **“Organi Sociali”**: Consiglio di Amministrazione e Collegio Sindacale della Società.
- **“PA”**: Pubblica Amministrazione.
- **“Protocollo”**: insieme delle procedure aziendali atte a disciplinare uno specifico processo e/o a definire un comportamento a cui attenersi.
- **“Reati presupposto”**: reati in relazione ai quali trova applicazione la disciplina prevista dal D.Lgs. 231/01.
- **“Rete distributiva”**: agenti, filiali delle banche tramite le quali la Società colloca, sulla base di specifici accordi, i propri prodotti, e tutti coloro che operano sulla base di un contratto di agenzia o di un accordo di distribuzione.
- **“SCI”**: Sistema dei Controlli Interni adottato dalla Società in ottemperanza a quanto previsto dal Regolamento IVASS n. 38/2018.

LA CORPORATE GOVERNANCE DI BCC ASSICURAZIONI SPA

La società

BCC Assicurazioni S.p.A. (di seguito, per brevità, anche la “Società”) ha per oggetto sociale l’esercizio in Italia e all’estero di qualsiasi ramo di assicurazione danni permesso dalla legge sia in via diretta che di riassicurazione ed è stata autorizzata all’esercizio dell’attività assicurativa con provvedimento ISVAP n. 333 del 13/09/1996 (G.U. n. 220 del 19/09/1996). La Società ha sede legale e Direzione Generale in Milano, in via Giovanni Spadolini n. 7, presso il Centro Leoni (edificio B), ed è iscritta al Registro delle Imprese di Milano (C.F. e P.I. n. 02652360237 – R.E.A n. 1782224)

BCC Assicurazioni S.p.A. fa parte del Gruppo Assimoco ed è soggetta all’attività di direzione e coordinamento di Assimoco S.p.A., società Capogruppo¹.

Il Gruppo è iscritto all’albo dei Gruppi assicurativi con il numero d’ordine 051, come risultante da comunicazione IVASS del 29 febbraio 2016 (Prot. N° 0043382/16).

Il modello di governance societaria

La Società è amministrata da un **Consiglio di Amministrazione** cui sono affidati tutti i poteri per la gestione dell’impresa, ferma restando la necessità di specifica autorizzazione nei casi richiesti dalla legge. Il CdA è composto da 9 componenti, di cui 2 indipendenti. Il Consiglio è stato nominato dall’Assemblea degli Azionisti del 19 aprile 2024.

Il Consiglio di Amministrazione, nell’ambito dei compiti di indirizzo strategico e organizzativo che il Codice Civile gli attribuisce, approva l’assetto organizzativo dell’impresa nonché l’attribuzione di compiti e responsabilità alle unità operative, curandone l’adeguatezza nel tempo, in modo da poterli adattare tempestivamente ai mutamenti degli obiettivi strategici e del contesto di riferimento in cui

¹ La Capogruppo Assimoco S.p.A. è la prima compagnia assicurativa Società Benefit in Italia. Le Società Benefit sono una nuova forma giuridica di impresa, introdotta in Italia con la Legge n. 208 del 28 dicembre 2015 (commi 376-384). Tali società, nell’esercizio di una attività economica, oltre allo scopo di dividerne gli utili, devono perseguire una o più finalità di beneficio comune e operare in modo responsabile, sostenibile e trasparente nei confronti di persone, comunità, territori e ambiente, beni ed attività culturali e sociali, enti e associazioni ed altri portatori di interesse. Nella seduta del 28 ottobre 2019 l’Assemblea Straordinaria della Compagnia ha deliberato la trasformazione di Assimoco Spa in società Benefit (art. 2 Statuto). Nello statuto sociale sono stati integrati, insieme agli obiettivi di profitto, anche lo scopo di generare un impatto positivo sulle persone, la comunità e i territori. Trattasi di un’evoluzione del modo di fare impresa che per Assimoco Spa si traduce in tre impegni concreti: Valore alle Persone, Servizi Utili e Welfare Integrato.

la stessa opera. Inoltre, assicura che siano adottati e formalizzati adeguati processi decisionali e che sia attuata una appropriata separazione di funzioni.

Il Presidente del Consiglio di Amministrazione, in accordo alle previsioni del Regolamento IVASS n. 38/2018, ha un ruolo non esecutivo.

Non è previsto il ruolo del Vicepresidente.

Il Consiglio può delegare parte del proprio potere gestorio, determinando in materia analitica, con chiarezza e precisione, il contenuto, i limiti quantitativi e/o di valore di esercizio della delega, pur conservando il diritto di avocare a sé le attribuzioni precedentemente delegate ad altri.

Per ulteriori informazioni sulla composizione e sul funzionamento dell'Organo amministrativo, si rimanda al Regolamento del Consiglio di Amministrazione.

Il Consiglio di Amministrazione definisce i compiti dell'Alta Direzione e nomina i dirigenti fissandone di volta in volta la qualifica ed i poteri.

Al momento non è previsto il ruolo di Amministratore Delegato.

L'Alta Direzione è responsabile dell'attuazione, del mantenimento e del monitoraggio del sistema di governo societario, coerentemente con le direttive del Consiglio di Amministrazione e nel rispetto dei ruoli e dei compiti ad essa attribuiti.

Il Direttore Generale è in possesso dei poteri (di rappresentanza sociale, decisione e firma) conferitegli dal Consiglio di Amministrazione in data 19 aprile 2024 e ha il compito di eseguire e far eseguire le delibere degli Organi sociali e di garantire il corretto svolgimento della gestione assicurativa, stabilendone le modalità.

Al Direttore Generale viene inoltre conferita la facoltà di delegare la rappresentanza della Società per singoli e determinati atti a collaboratori interni ed esterni della Società, anche se non dipendenti (ad esempio legali, commercialisti, ecc.), stabilendone le condizioni ed i limiti per il suo esercizio e controllandone il rispetto, con obbligo di informativa al Consiglio di Amministrazione.

Al Direttore Generale viene conferita la facoltà di delegare parte dei poteri di decisione ricevuti a dipendenti della Società, determinando i limiti della loro operatività e controllandone il rispetto, con obbligo di informativa al Consiglio di Amministrazione.

Al Direttore Generale sono altresì trasferite le posizioni di garanzia, le competenze e responsabilità di cui al D.lgs. 9 aprile 2008 n. 81 e successive modificazioni e integrazioni in materia di salute e sicurezza dei lavoratori. In particolare, il direttore generale viene individuato quale Datore di Lavoro ai sensi e per gli effetti dell'art. 2 del D.lgs. 9 aprile 2008 n. 81, con i compiti ivi previsti di gestione, indirizzo e organizzazione di tutti gli aspetti inerenti alla salute e sicurezza dei luoghi di lavoro, con i necessari relativi poteri di spesa da esercitarsi con firma sociale singola, e con facoltà di delegare, per quanto consentito dalla normativa, il compimento di ogni attività utile e/o necessaria volta ad assicurare il rispetto delle norme di legge.

Il **Collegio Sindacale**, disciplinato dal Codice Civile, è l'organo di controllo la cui azione è volta alla verifica del rispetto della legge, dello statuto e dei principi di corretta amministrazione. Oltre a tali obiettivi, ha lo specifico compito di vigilare sull'adeguatezza dell'assetto organizzativo, amministrativo e contabile della Società e sul suo concreto funzionamento.

La struttura organizzativa in BCC Assicurazioni S.p.A. è rappresentata nell'organigramma aziendale².

L'attività delle Funzioni Fondamentali è svolta dalle funzioni presenti nella Capogruppo Assimoco.

La rete distributiva

I prodotti assicurativi di BCC Assicurazioni S.p.A. vengono distribuiti in tutta Italia attraverso una rete distributiva costituita da Agenzie tradizionali, Banche di Credito Cooperativo, Casse Rurali e Agenzie di Riferimento Territoriale (ART).

Le linee guida e i principi in materia di organizzazione, gestione e controllo della Rete Distributiva, la disciplina dei ruoli e delle responsabilità dei soggetti coinvolti nella gestione della distribuzione dei prodotti assicurativi, nonché i flussi informativi e il reporting interno ed esterno sono contenuti nella "Politica di indirizzo in materia di organizzazione, gestione e controllo della Rete Distributiva" adottata dalla Società.

² Alla data di revisione del presente Modello organizzativo, l'ultima edizione dell'Organigramma è datata dicembre 2025, quella del Funzionigramma è datata aprile 2025.

I servizi in outsourcing

Le attività che BCC Assicurazioni S.p.A. demanda a società esterne sono regolate da specifici contratti che descrivono l'oggetto della prestazione, le modalità di svolgimento e le condizioni economiche del servizio.

L'Area di Governo o il Servizio cui fanno capo le attività affidate in outsourcing è responsabile del controllo sulle attività stesse.

Le attuali linee guida in materia di gestione degli acquisti, stipulazione dei contratti ed esternalizzazione di processi, servizi ed attività dell'impresa, sono definite nella "Politica di indirizzo in materia di outsourcing e scelta dei fornitori" adottata dal Gruppo Assimoco.

Al fine di operare sinergie tra le società del Gruppo nell'ottica dell'ottenimento di economie di scala la Capogruppo Assimoco è, in alcuni casi, fornitrice di servizi.

Il sistema dei controlli interni

Il Sistema di Controllo Interno (SCI) è l'insieme delle regole, delle procedure e delle strutture organizzative volte ad assicurare il corretto funzionamento ed il buon andamento dell'impresa e a garantire, con un ragionevole margine di sicurezza:

- il rispetto delle leggi vigenti, della regolamentazione interna e del Codice Etico;
- il rispetto delle strategie e delle Politiche della Società;
- la tutela dei beni della Società, materiali e immateriali;
- l'efficienza e l'efficacia dei processi aziendali e della gestione nel suo insieme;
- l'adeguato controllo dei rischi;
- l'attendibilità, completezza e integrità delle informazioni finanziarie, contabili e gestionali.

Il SCI comprende tutti i livelli aziendali e anche settori e processi esternalizzati.

Tale sistema è pertanto costituito dalle attività poste in essere al fine di assicurare il rispetto sia dei corretti principi di gestione e di amministrazione dell'impresa sia dell'adeguatezza degli assetti e delle procedure organizzative aziendali.

Obiettivo primario della Compagnia è diffondere la cultura dei controlli a tutti i livelli di responsabilità.

Per ulteriori informazioni sul sistema dei controlli interni, si rimanda alla Politica di Indirizzo sul Sistema di Controllo Interno adottata dal Gruppo Assimoco.

Vigilanza sul sistema dei controlli interni

I soggetti preposti all'esercizio dell'attività di controllo sono molteplici: il Consiglio di Amministrazione, l'Alta Direzione, il Collegio Sindacale, la Società di Revisione e le cosiddette Funzioni Fondamentali (la Funzione di Revisione Interna di Gruppo, il Risk Management, la Funzione Attuariale e la Funzione Conformità e Antiriciclaggio).

La valutazione del controllo interno rappresenta un obiettivo comune degli organi preposti all'attività di controllo: ciò spiega la necessità che fra detti organi si attui un efficace coordinamento delle funzioni al fine di evitare una sovrapposizione dei compiti istituzionali attribuiti a ciascuno di essi.

Le Funzioni Fondamentali

BCC Assicurazioni S.p.A. è controllata dalla società Assimoco S.p.A. che, dal 27 dicembre 2018, è scritta nell'Albo dei Gruppi Assicurativi quale Società Capogruppo del «Gruppo Assimoco».

A seguito della stipula, in data 19/04/2024, di un contratto di esternalizzazione tra la Società capogruppo e la Compagnia controllata BCC Assicurazioni S.p.A., le attività di controllo delle funzioni di Revisione Interna, di Risk Management, Attuariale e di Conformità e Antiriciclaggio vengono svolte da Assimoco S.p.A. in favore di BCC Assicurazioni S.p.A.

Il Consiglio di Amministrazione di BCC Assicurazioni S.p.A. nomina, previa verifica dei requisiti di professionalità, onorabilità e indipendenza, i titolari delle Funzioni Fondamentali esternalizzate ai sensi dell'art. 63 del Regolamento IVASS n. 38/2018. Il Titolare della Funzione Fondamentale esternalizzata è responsabile di verificare l'adeguatezza delle attività di controllo esternalizzate presso la Capogruppo ed il rispetto delle regole e degli standard contrattuali stabiliti.

Le Funzioni Fondamentali, in conformità alle disposizioni del Regolamento IVASS n. 38/2018, dipendono direttamente dall'Organo Amministrativo.

Revisione Interna di Gruppo

La Funzione di Revisione Interna di Gruppo ha il compito di monitorare e valutare l'efficacia e l'efficienza del sistema di controllo interno della Compagnia con specifico riferimento ai seguenti ambiti: 1) Cultura del Controllo Interno - Adeguatezza dei processi, rischi e della loro documentazione; 2) Attività di controllo e separazione dei compiti; 3) Flussi informativi, canali di comunicazione e produzione di dati e informazioni ai fini della vigilanza sul gruppo; 4) Sistema di gestione dei dati; 5) Sistemi informatici e Cyber Security.

Effettua controlli sulla prima e sulla seconda linea di difesa (Risk Management, Conformità e Antiriciclaggio, Funzione Attuariale). Contribuisce, inoltre, a sviluppare e a diffondere la cultura del controllo a tutti i livelli dell'impresa.

Compiti, ruoli e responsabilità della Funzione di Revisione Interna di Gruppo sono descritti nella “Politica in materia di governo societario” e nella politica specifica della Funzione di Revisione Interna di Gruppo.

Risk Management

La Funzione di Risk Management è preposta all'individuazione, misurazione, valutazione e monitoraggio dei rischi.

Compiti, ruoli e responsabilità della Funzione di Risk Management sono descritti nella “Politica in materia di governo societario” e nella politica specifica in materia di gestione dei rischi.

Funzione Attuariale

La Funzione Attuariale è incaricata di assicurare l'appropriatezza delle metodologie e delle ipotesi utilizzate nel calcolo delle riserve tecniche nonché la sufficienza e la qualità dei dati utilizzati nel calcolo delle stesse. Inoltre, esprime un parere sulla politica di sottoscrizione e di riassicurazione e contribuisce all'applicazione efficace del sistema di gestione dei rischi.

Compiti, ruoli e responsabilità della Funzione Attuariale sono descritti nella “Politica in materia di governo societario” e nella politica specifica della Funzione Attuariale.

Conformità e Antiriciclaggio

La Funzione Conformità e Antiriciclaggio di Gruppo è incaricata di valutare l'adeguatezza e l'efficacia delle misure organizzative adottate per la prevenzione del rischio di non conformità alle norme e di proporre modifiche organizzative e procedurali finalizzate ad assicurare un adeguato presidio del rischio. In ambito antiriciclaggio verifica che le procedure aziendali siano coerenti con l'obiettivo di prevenire e contrastare la violazione di norme di legge, regolamentari e di autoregolamentazione in materia di riciclaggio e di finanziamento del terrorismo. In ambito antiriciclaggio è Responsabile per le segnalazioni delle operazioni sospette. La Funzione assicura, attraverso il Presidio Distributivo, un costante monitoraggio della rete di vendita, contribuendo alla crescita organizzativa e professionale della stessa mediante una presenza costante sul territorio e mediante interventi da remoto laddove attuabili.

Compiti, ruoli e responsabilità della Funzione di Conformità e Antiriciclaggio sono descritti nella “Politica in materia di governo societario” e nelle politiche specifiche in materia di conformità e di gestione del rischio di riciclaggio e finanziamento del terrorismo.

1. IL DECRETO LEGISLATIVO N. 231 DEL 8 GIUGNO 2001

1.1 - Profili generali

Il Decreto Legislativo 8 giugno 2001, n. 231 (di seguito per brevità “D.Lgs. 231/01”), emanato in attuazione della legge delega 29 settembre 2000, n. 300, prevede la responsabilità amministrativa degli enti.

Tale disciplina si inserisce nel contesto dell’impegno del nostro Paese rispetto agli obblighi assunti a livello internazionale³.

Il provvedimento rappresenta una novità assoluta, poiché configura, a carico dell’ente, una peculiare forma di responsabilità per illeciti amministrativi dipendenti da reati commessi da parte di soggetti appartenenti ai vertici aziendali o da persone sottoposte alla loro direzione o vigilanza.

La natura di tale nuova forma di responsabilità è stata da subito oggetto di dibattito poiché, sebbene la normativa faccia riferimento alla “responsabilità amministrativa” degli enti, l’accertamento dell’illecito amministrativo dell’ente e l’applicazione delle relative sanzioni sono attribuiti alla competenza del giudice penale ed il procedimento segue le disposizioni del codice di procedura penale.

Il D.Lgs. 231/01 prevede, inoltre, la procedibilità in Italia nei confronti dell’ente per reati commessi all’estero da Apicali⁴ o Sottoposti⁵ dell’ente, nell’interesse od a vantaggio dell’ente stesso:

- se l’ente ha la propria sede principale nel territorio dello Stato italiano;
- se sussiste la procedibilità in Italia nei confronti della persona fisica autore del reato;
- se nei confronti dell’ente non proceda lo Stato del luogo in cui è stato commesso il fatto⁶.

La responsabilità amministrativa dell’ente, inizialmente circoscritta ai soli reati contro la Pubblica Amministrazione (art. 25 del Decreto) o contro il patrimonio di appartenenza pubblica (art. 24), è

³ Le principali Convenzioni sottoscritte dall’Italia in materia sono: la Convenzione sulla tutela degli interessi finanziari delle Comunità europee (Bruxelles, 26 luglio 1995), la Convenzione relativa alla lotta contro la corruzione nella quale sono coinvolti funzionari delle Comunità europee o degli Stati membri dell’Unione europea (Bruxelles, 26 maggio 1997), la Convenzione OCSE sulla lotta alla corruzione di pubblici ufficiali stranieri nelle operazioni economiche internazionali (Parigi, 17 dicembre 1997).

⁴ Per “Apicali” si intendono le persone fisiche che rivestono funzioni di rappresentanza, di amministrazione o di direzione dell’ente o di una sua unità organizzativa dotata di autonomia finanziaria e funzionale, nonché le persone che esercitano, anche di fatto, la gestione ed il controllo dello stesso.

⁵ Per “Sottoposti” si intendono le persone sottoposte alla direzione o alla vigilanza di uno dei soggetti apicali, ovvero dei soggetti che appartengono ai vertici aziendali.

⁶ Art. 4 del D.Lgs. 231/01: “1. Nei casi e alle condizioni previsti dagli articoli 7, 8, 9 e 10 del codice penale, gli enti aventi nel territorio dello Stato la sede principale rispondono anche in relazione ai reati commessi all’estero, purché nei loro confronti non proceda lo Stato del luogo in cui è stato commesso il fatto. 2. Nei casi in cui la legge prevede che il colpevole sia punito a richiesta del Ministro della giustizia, si procede contro l’ente solo se la richiesta è formulata anche nei confronti di quest’ultimo.”

stata estesa nel tempo, per effetto di provvedimenti normativi successivi al D.Lgs. 231/01, anche ad altre fattispecie delittuose fino a raggiungere l'attuale elencazione⁷.

1.2 - I reati e gli illeciti amministrativi rilevanti ai fini del decreto

Possono comportare responsabilità dell'ente solo le fattispecie di reato espressamente previste dal legislatore.

Tali fattispecie sono riconducibili alle seguenti macrocategorie:

- 1) indebita percezione di erogazioni, truffa in danno dello Stato, di un ente pubblico o dell'Unione Europea o per il conseguimento di erogazioni pubbliche, frode informatica in danno dello Stato o di un ente pubblico e frode nelle pubbliche forniture (Art. 24);
- 2) delitti informatici e trattamento illecito di dati (Art. 24-bis);
- 3) delitti di criminalità organizzata (Art. 24-ter);
- 4) peculato, concussione, induzione indebita a dare o promettere utilità, corruzione e abuso d'ufficio (Art. 25);
- 5) falsità in monete, in carte di pubblico credito, in valori di bollo e in strumenti o segni di riconoscimento (Art. 25-bis);
- 6) delitti contro l'industria e il commercio (Art. 25-bis.1);
- 7) reati societari (Art. 25-ter);
- 8) reati con finalità di terrorismo o di eversione dell'ordine democratico previsti dal codice penale e dalle leggi speciali (Art. 25-quater);
- 9) pratiche di mutilazione degli organi genitali femminili (Art. 25-quater.1);
- 10) delitti contro la personalità individuale (Art. 25-quinquies);
- 11) reati di abuso di mercato (Art. 25-sexies);
- 12) altre fattispecie in materia di abusi di mercato (Art. 187-quinquies TUF);
- 13) reati di omicidio colposo e lesioni colpose gravi o gravissime, commessi con violazione delle norme antinfortunistiche e sulla tutela dell'igiene e della salute sul lavoro (Art. 25-septies);
- 14) ricettazione, riciclaggio e impiego di denaro, beni o utilità di provenienza illecita, nonché autoriciclaggio (Art. 25-octies);

⁷ Rif. Catalogo dei Reati AODV - Associazione dei Componenti degli Organismi di Vigilanza ex D.Lgs. 231/2001, aggiornato al 10 ottobre 2025 (v. allegato).

- 15) delitti in materia di strumenti di pagamento diversi dai contanti (Art. 25-octies. 1) e altre fattispecie in materia di strumenti di pagamento diversi dai contanti (Art. 25-octies. 1, comma 2);
- 16) delitti in materia di violazione del diritto di autore (Art. 25-novies);
- 17) induzione a non rendere dichiarazioni o a rendere dichiarazioni mendaci all'autorità giudiziaria (Art. 25-decies);
- 18) reati ambientali (Art. 25-undecies);
- 19) impiego di cittadini di paesi terzi il cui soggiorno è irregolare (Art. 25-duodecies);
- 20) razzismo e xenofobia (Art. 25-terdecies);
- 21) frode in competizioni sportive, esercizio abusivo di gioco o di scommessa e giochi d'azzardo esercitati a mezzo di apparecchi vietati (Art. 25-quaterdecis);
- 22) reati tributari (Art. 25-quinquesdecies);
- 23) contrabbando (Art. 25-sexiesdecies);
- 24) delitti contro il patrimonio culturale (Art. 25-septiesdecies);
- 25) riciclaggio di beni culturali e devastazione e saccheggio di beni culturali e paesaggistici (Art. 25-duodevicies);
- 26) delitti contro gli animali (Art. 25-undevicies);
- 27) responsabilità degli enti operanti nell'ambito della filiera degli oli vergini di oliva per gli illeciti amministrativi dipendenti da reato (Art. 12, L. n. 9/2013);
- 28) reati transnazionali (L. n. 146/2006).
- 29) Adeguamento della normativa nazionale al regolamento (UE) 2023/1114 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 31 maggio 2023, relativo ai mercati delle cripto-attività e che modifica i regolamenti (UE) n. 1093/2010 e (UE) n. 1095/2010 e le direttive 2013/36/UE e (UE) 2019/1937 (D.Lgs. 129/2024).

1.3 - Le sanzioni a carico dell'ente

Le sanzioni a carico degli enti in conseguenza della commissione o tentata commissione dei reati sopra menzionati possono essere di natura pecuniaria (ed in tal caso possono essere comprese tra un minimo di euro 25.800,00 ed un massimo di euro 1.549.000,00 per reato⁸) oppure interdittiva.

⁸ La determinazione delle sanzioni pecuniarie irrogabili ai sensi del decreto 231 si fonda su un sistema di quote. Per ciascun illecito, infatti, la legge in astratto determina un numero minimo e massimo di quote, sul modello delle cornici edittali che tradizionalmente caratterizzano il sistema sanzionatorio. L' articolo 10 del decreto 231 si limita a prevedere

La sanzione pecuniaria, ai sensi dell'articolo 12, è ridotta della metà e non può essere superiore a euro 103.291,00, se l'autore del reato ha commesso il fatto nel prevalente interesse proprio o di terzi e l'ente non ha ricavato un vantaggio consistente o il danno patrimoniale cagionato è tenue; essa, invece, è ridotta da un terzo alla metà se, prima della dichiarazione di apertura del dibattimento di primo grado, l'ente ha risarcito integralmente il danno e ha eliminato le conseguenze dannose del reato, o è stato adottato un modello organizzativo idoneo a prevenire i reati della specie di quello verificatosi (qualora si verificassero entrambe le condizioni, la sanzione è ridotta dalla metà ai due terzi).

Le sanzioni interdittive (artt. 9, 13), applicabili solo in relazione ai reati per i quali sono espressamente previste, possono consistere nelle seguenti misure:

- a) interdizione dall'esercizio dell'attività;
- b) sospensione o revoca delle autorizzazioni, licenze o concessioni funzionali alla commissione dell'illecito;
- c) divieto di contrattare con la Pubblica Amministrazione, salvo che per ottenere le prestazioni di un pubblico servizio;
- d) esclusione da agevolazioni, finanziamenti, contributi o sussidi ed eventuale revoca di quelli già concessi;
- e) divieto di pubblicizzare beni o servizi.

Con la sentenza di condanna nei confronti dell'ente è sempre disposta la confisca del prezzo o del profitto del reato ed inoltre, in caso di applicazione di sanzioni interdittive, può essere disposta, come pena accessoria, la pubblicazione della sentenza di condanna nel sito internet del Ministero della Giustizia per un periodo non superiore a trenta giorni.

Un aspetto rilevante è che le sanzioni possono essere erogate già nel corso delle indagini preliminari come misura cautelare, ben prima che si completi l'iter procedurale: in pratica esiste la possibilità di fermare l'attività aziendale anche in assenza di una vera e propria sentenza. Si tenga tuttavia presente che l'art. 266 "Responsabilità per illecito amministrativo dipendente da reato" del D.Lgs. n. 209/2005 (o Codice delle Assicurazioni) stabilisce che le sanzioni interdittive di cui all'art. 9, comma 2, lettere a) e b) del D.Lgs. 231/2001⁹ non possono essere applicate alle imprese di assicurazione o di riassicurazione in via cautelare, ma solo con la sentenza di condanna.

che il numero di quote non può mai essere inferiore a cento e superiore a mille e che l'importo delle singole quote può oscillare tra un minimo di circa 258,00 euro a un massimo di circa 1.549,00 euro.

⁹ Trattasi della sanzione di interdizione dall'esercizio dell'attività e della sospensione o revoca delle autorizzazioni, licenze o concessioni funzionali alla commissione dell'illecito.

1.4 - Il modello di organizzazione, gestione e controllo come esimente dalla responsabilità

L'art. 6 del D.Lgs. 231/01 prevede che, in caso di reato commesso da un soggetto in posizione apicale, l'ente sia esente da responsabilità se:

- l'organo dirigente ha adottato ed efficacemente attuato, prima della commissione del fatto, modelli di organizzazione e gestione idonei a prevenire reati della specie di quello verificatosi;
- il compito di vigilare sul funzionamento e sull'osservanza dei modelli e di curare il loro aggiornamento è stato affidato ad un organismo della Società dotato di autonomi poteri di iniziativa e di controllo;
- le persone hanno commesso il reato eludendo fraudolentemente i modelli di organizzazione e gestione;
- non vi è stata omessa o insufficiente vigilanza da parte dell'Organismo di Vigilanza.

Ove il reato, anziché da parte di soggetti apicali, venga commesso da parte di soggetti sottoposti alla direzione e vigilanza dei soggetti apicali, l'art. 7 del D.Lgs. 231/01 prevede che l'ente sia responsabile nel caso in cui la commissione del reato sia stata resa possibile dall'inosservanza degli obblighi di direzione o vigilanza. In ogni caso l'inosservanza di detti obblighi di direzione o vigilanza è esclusa se l'ente, prima della commissione del reato, ha adottato ed efficacemente attuato un modello di organizzazione e gestione idoneo a prevenire reati della specie di quello verificatosi. Nonostante lo scarso dato normativo, l'art. 6 del D.Lgs. 231/01 fornisce alcune indicazioni in ordine ai requisiti del modello idoneo. Nello specifico il modello deve contenere:

- l'individuazione delle attività esposte al rischio di commissione di reati;
- la previsione di specifici protocolli per programmare la formazione e l'attuazione delle decisioni dell'ente in funzione della prevenzione del rischio (ossia in relazione ai reati da prevenire);
- l'individuazione di modalità di gestione delle risorse finanziarie idonee ad impedire la commissione di reati;
- la previsione di obblighi di informazione nei confronti dell'organismo di controllo sul funzionamento e l'osservanza del Modello;
- l'introduzione di un adeguato codice sanzionatorio per sanzionare il mancato rispetto delle misure indicate nel Modello.

Il Modello¹⁰ deve prevedere inoltre, ai sensi del decreto legislativo n. 24/2023 attuativo della direttiva (UE) 2019/1937 del Parlamento Europeo e del Consiglio del 23 ottobre 2019, i canali di segnalazione interna, il divieto di ritorsione e il sistema disciplinare, adottato ai sensi del comma 2, lettera e). Si rimanda al capitolo dedicato all'Organismo di Vigilanza ove è trattata la tematica delle segnalazioni delle violazioni (c.d. Whistleblowing).

1.5 - Le linee guida adottate dalle associazioni di categoria

Il legislatore ha previsto, in considerazione dell'eterogeneità degli enti destinatari (per natura giuridica, dimensioni, tipologia di attività), che i modelli di organizzazione e gestione possano essere adottati, garantendo le esigenze sopra citate, sulla base di codici di comportamento redatti dalle associazioni rappresentative degli enti. I codici vengono comunicati al Ministero della Giustizia che, di concerto con i Ministeri competenti, può formulare, entro trenta giorni, osservazioni sulla idoneità dei modelli a prevenire i reati.

Tale previsione ha lo scopo di promuovere dall'interno delle categorie interessate il rispetto della legge e l'implementazione di codici strutturati che possano fungere da riferimento per gli operatori interessati.

La prima associazione di categoria che ha predisposto delle linee guida per la costruzione dei Modelli organizzativi ai fini del D.Lgs. 231/01 è stata Confindustria. Il documento è stato sottoposto al vaglio del Ministero della Giustizia¹¹.

Per quanto concerne il settore assicurativo, l'ANIA ha provveduto ad elaborare le proprie linee guida che costituiscono il punto di riferimento per gli aderenti a tale associazione.

BCC Assicurazioni S.p.A., società aderente ad ANIA, ha utilizzato le linee guida emanate dalla suddetta associazione di categoria nell'elaborazione del presente Modello di Prevenzione e Controllo, pur tenendo in espressa considerazione anche le Linee Guida di Confindustria, più recenti e maggiormente estese su taluni aspetti operativi.

1.6 - Vicende modificative dell'ente

Il D.Lgs. 231/01 disciplina il regime della responsabilità patrimoniale dell'ente anche in relazione alle vicende modificative dell'ente stesso (trasformazione, fusione, scissione e cessione di azienda).

¹⁰ V. art. 6, comma 2 bis del D. Lgs. 231/2001.

¹¹ Alla data di revisione del presente Modello organizzativo, l'ultima edizione delle Linee Guida di Confindustria è quella pubblicata nel mese di giugno dell'anno 2021.

Il Legislatore ha tenuto conto di due esigenze contrapposte: da un lato, evitare che tali operazioni possano costituire uno strumento per eludere agevolmente la responsabilità amministrativa dell'ente; dall'altro, non penalizzare interventi di riorganizzazione privi di intenti elusivi.

In caso di trasformazione, l'art. 28 del D.Lgs. 231/01 prevede che resta ferma la responsabilità dell'ente per i reati commessi anteriormente alla data in cui la trasformazione ha avuto effetto.

In caso di fusione, l'ente che risulta dalla fusione (anche per incorporazione) risponde dei reati di cui erano responsabili gli enti partecipanti alla fusione (art. 29).

L'art. 30 del D.Lgs. 231/01 prevede che, nel caso di scissione parziale, la società scissa rimane responsabile per i reati commessi anteriormente alla data in cui la scissione ha avuto effetto.

Gli enti beneficiari della scissione (sia totale che parziale) sono solidalmente obbligati al pagamento delle sanzioni pecuniarie dovute dall'ente scisso per i reati commessi anteriormente alla data in cui la scissione ha avuto effetto, nel limite del valore effettivo del patrimonio netto trasferito al singolo ente. Tale limite non si applica alle società beneficiarie, alle quali risulta devoluto, anche solo in parte, il ramo di attività nel cui ambito è stato commesso il reato.

Le sanzioni interdittive relative ai reati commessi anteriormente alla data dalla quale la scissione ha avuto effetto si applicano agli enti cui è rimasto o è stato trasferito, anche in parte, il ramo di attività nell'ambito del quale il reato è stato commesso.

Per le fattispecie della cessione e del conferimento di azienda è prevista una disciplina unitaria (art. 33), modellata sulla generale previsione dell'art. 2560 c.c.¹²; il cessionario, nel caso di cessione dell'azienda nella cui attività è stato commesso il reato, è solidalmente obbligato al pagamento della sanzione pecuniaria comminata al cedente, con le limitazioni seguenti:

- è fatto salvo il beneficio della preventiva escussione del cedente;
- la responsabilità del cessionario è limitata al valore dell'azienda ceduta ed alle sanzioni pecuniarie che risultano dai libri contabili obbligatori, ovvero dovute per illeciti amministrativi dei quali era comunque a conoscenza.

Al contrario, resta esclusa l'estensione al cessionario delle sanzioni interdittive inflitte al cedente.

¹² Art. 2560 c.c. (*debiti relativi all'azienda ceduta*): "L'alienante non è liberato dai debiti, inerenti all'esercizio dell'azienda ceduta anteriori al trasferimento, se non risulta che i creditori vi hanno consentito. Nel trasferimento di un'azienda commerciale risponde dei debiti suddetti anche l'acquirente dell'azienda, se essi risultano dai libri contabili obbligatori".

2. IL MODELLO DI BCC ASSICURAZIONI SPA

2.1 - Il Modello di BCC ASSICURAZIONI S.p.A.

2.1.1 Costruzione del modello

BCC Assicurazioni S.p.A. ha ritenuto opportuno, in conformità alle sue politiche aziendali, procedere all'adozione del presente Modello, sebbene l'adozione di un Modello di organizzazione e gestione sia prevista dalla legge come facoltativa e non obbligatoria.

L'adozione del Modello, nella attuale edizione, è avvenuta tramite delibera del Consiglio di Amministrazione del 17 settembre 2024.

L'analisi dei processi della Compagnia, svolta attraverso l'esame della documentazione aziendale (organigrammi, disposizioni organizzative, ecc.), ha consentito di individuare nel tempo le attività sensibili ove può essere presente il rischio di commissione dei reati previsti dal Decreto.

Ad ogni **fattispecie di reato potenzialmente configurabile** sono state, in primo luogo, associate le **attività sensibili** ed in secondo luogo sono stati identificati ed intervistati i soggetti responsabili (*Key officers*) con lo scopo di rilevare la situazione esistente (*As-is*) in termini di controlli e procedure. Per verificare la capacità del modello di prevenire i reati previsti dal D.Lgs. 231/01 è stata effettuata l'analisi comparativa ("*gap analysis*") tra il modello organizzativo e di controllo esistente ed i principi del modello di riferimento definito ai sensi del D.Lgs. 231/01.

2.1.2 Struttura del modello

Il Modello di Organizzazione e Gestione ex D. Lgs. 231/2001 (di seguito anche "Modello") è costituito da una "Parte Generale" e da una "Parte Speciale" nonché dai relativi allegati, che si considerano parte integrante del Modello.

La "Parte Generale" oltre ad illustrare la *ratio* e i principi del Decreto, contiene informazioni generali riguardanti il profilo organizzativo della Società, il processo di definizione e le componenti del Modello, i meccanismi di concreta attuazione dello stesso e il ruolo dell'Organismo di Vigilanza.

La "Parte Speciale" è suddivisa in diverse Sezioni per ciascuna famiglia di reato considerata rilevante per la Società. I reati previsti dal Decreto e ritenuti potenzialmente rilevanti per la Società sono stati individuati sulla base dell'attività di Risk Self Assessment tenendo anche in considerazione il settore di operatività, l'organizzazione aziendale e i processi che caratterizzano la Società.

A tal fine, la parte speciale comprende, oltre ai principi generali di comportamento ai quali i Destinatari del Modello dovranno ispirarsi, le singole Sezioni dedicate ai reati.

Ciascuna sezione contiene:

- l'individuazione e la descrizione della singola fattispecie di reato;
- esempi delle relative modalità di commissione delle singole fattispecie di reato;
- l'individuazione delle attività sensibili nell'ambito delle quali potrebbero essere commessi i reati oggetto della Sezione;
- i presidi standard di controllo specifici associati a ciascuna attività sensibile;
- i controlli/flussi informativi effettuati/ricevuti dall'Organismo di Vigilanza;
- sanzioni.

Per le categorie di reati, previste dal Decreto, ritenute solo astrattamente ipotizzabili e quindi non trattate nella Parte Speciale, la Società ritiene che l'insieme dei principi di comportamento indicati dal Codice Etico e i principi e le regole interne del Gruppo Assimoco possano costituire un efficace sistema di prevenzione.

2.1.3 Componenti del Modello

Il Modello di BCC Assicurazioni S.p.A. è così graficamente rappresentabile:



1) Struttura Organizzativa

La documentazione di cui BCC Assicurazioni S.p.A. si è dotata per rappresentare il proprio sistema organizzativo include quanto di seguito indicato:

- **Organigramma:** documento che illustra esaustivamente la struttura gerarchica ed organizzativa dell'azienda evidenziando le singole unità organizzative, che rispetto al

Consiglio di Amministrazione e alla Direzione Generale ricoprono ruoli di Staff ed operativi.

- **Funzionigramma:** documento che definisce e attribuisce le responsabilità ed i riporti funzionali, rispetto alle singole unità organizzative, in maniera coerente con la struttura organizzativa illustrata nell'organigramma.
- **Deleghe e Poteri:** strumento per delegare all'interno o all'esterno della Società poteri, processi, attività. Attraverso tale strumento sono conferiti al Presidente del Consiglio di Amministrazione ed al Direttore Generale i poteri necessari al corretto funzionamento aziendale. Parte di questi poteri possono, dagli stessi, essere delegati a dipendenti per singole categorie di atti di ordinaria amministrazione.

Nel rispetto del D. Lgs 231/01 è stata definita una struttura delle deleghe per processo attribuendo non solo le procure ma anche i poteri operativi (deleghe) nell'ambito dei singoli processi ai soggetti appropriati, salvaguardando oltre al principio della segregazione anche quello della tracciabilità al fine di disporre di una idonea Governance dei processi, in particolar modo di quelli individuati come sensibili.

La Governance conseguente all'adozione di questa struttura delle deleghe si fonda sui seguenti pilastri:

1. Step specifici di processo il cui scopo è quello di ottenere la:
 - a) Validazione preventiva della spesa o impegno economico;
 - b) Verifica del rispetto del budget;
 - c) Segregazione tra funzione richiedente e funzione preposta alla validazione della spesa/impegno verso terzi;
 - d) Garanzia per il firmatario finale della consapevolezza del rispetto delle procedure aziendali e del processo di delega.
2. Contenuto delle deleghe conformi al Modello di riferimento ex D.Lgs. 231/01 che preveda:
 - a) L'apposizione della firma come atto che certifica la validazione ed il rispetto delle procedure aziendali e del processo di delega;
 - b) L'attribuzione di deleghe su aree di competenza dei destinatari utilizzando a riferimento elementi costitutivi del Modello, quali l'organigramma ed il funzionigramma.
3. Livelli di Governance adeguati.

Tale approccio prevede l'utilizzo della “firma finale” in particolar modo verso l'esterno (procura), nel presupposto che la sua apposizione abbia luogo solo espletto l'iter di formazione dell'atto previsto dalle procedure, che sottostanno al principio dei “quattro occhi”.

La Direttiva Quadro Poteri e Deleghe – approvata dal Consiglio di Amministrazione nella seduta del 17 Settembre 2024 – è un prezioso strumento di autoregolamentazione e tutela aziendale, che consente a ciascun dipendente di svolgere le attività di propria competenza e di assumere le decisioni che rientrano nel proprio perimetro di responsabilità con maggiore serenità e certezza operativa. BCC Assicurazioni si ispira agli indirizzi della Direttiva Quadro Poteri e Deleghe di Gruppo.

La delibera è formata da un documento esplicativo delle regole che definiscono e delimitano i principi ispiratori dello strumento in questione e da tabelle attuative che si addentrano nello specifico di ciascuna area aziendale.

Le tabelle attuative specifiche della Società prevedono la suddivisione delle risorse in diversi gruppi cui compete un differente potere di firma interno ed ai quali corrispondono livelli di autorizzazione di pari estensione.

In tal modo ciascun dipendente, nel quotidiano operare, ha l'opportunità di verificare, in un'ottica di massima collaborazione e trasparenza, il rispetto delle linee guida e delle autorizzazioni necessarie per la definizione di atti e documenti, all'elaborazione dei quali è chiamato a partecipare.

Importante è il “principio dei quattro occhi”, ossia la doppia firma nei documenti interni, che consente una doppia verifica, l'una di natura sostanziale l'altra di natura formale, su ogni attività: ogni soggetto dotato di rappresentanza che intende impegnare giuridicamente la Società o effettuare un pagamento, deve essere affiancato nella firma da un altro soggetto dotato di rappresentanza ed individuato dalle tabelle dei poteri. Tale principio rappresenta un limite interno all'autorizzazione del singolo e vale anche per chi ha potere di firma singola su atti esterni (es. Direttore Generale).

Eventuali superamenti dei limiti riportati nella Direttiva Quadro dovranno essere autorizzati, di volta in volta e preventivamente, dal superiore gerarchico dotato dei necessari poteri per il soddisfacimento di situazioni contingenti e particolari.

Non rientrano nell'ambito della direttiva:

- il processo di delega relativo al Consiglio di Amministrazione ed ai singoli Consiglieri;

- il conferimento della rappresentanza agli intermediari assicurativi.

Organigramma, Funzionigramma e Deleghe e Poteri sono resi disponibili e pubblicati in versione aggiornata nella sezione “Documenti” della intranet aziendale del Gruppo¹³.

2) Normativa interna

L'idoneità del Modello dipende anche dalla capacità di dimostrare che l'eventuale reato compiuto da un dipendente o da un soggetto apicale o rientrante nell'ambito di responsabilità dell'azienda sia avvenuto adottando un comportamento fraudolento. Questa idoneità viene raggiunta tramite l'adozione del Sistema di gestione della normativa interna (o gerarchia documentale di Gruppo), normalmente disciplinato e descritto nella “Politica in materia di governo societario”. La gerarchia documentale di BCC Assicurazioni S.p.A. è strutturata nei livelli di seguito rappresentati:

- Politiche
- Regolamenti
- Processi
- Flussi
- Manuali operativi
- Ordini di Servizio
- Circolari

3) Struttura Operativa

L'applicazione pratica dei Principi si esplica attraverso la definizione delle Procedure/Protocolli che disciplinano le attività sensibili e la definizione dei principi di comportamento. Inoltre, il soddisfacimento delle condizioni esimenti, espressamente previste dal Decreto, è raggiunto con la predisposizione di adeguati Piani di formazione e l'adozione di un appropriato Codice sanzionatorio.

In BCC Assicurazioni S.p.A. gli strumenti attuativi di quanto sopra descritto sono rappresentati dai seguenti elementi costitutivi:

- **Codice Etico:** è il documento che definisce i principi di condotta negli affari dell'Azienda nonché gli impegni e le responsabilità dei Consiglieri di Amministrazione e dei dipendenti.

¹³ Alla data di revisione del presente Modello organizzativo, l'ultima edizione dell'Organigramma è datato dicembre 2025, il Funzionigramma è datato aprile 2025. L'ultimo aggiornamento dello schema attuativo della Direttiva Quadro Poteri e Deleghe è stato effettuato nel mese di novembre 2025.

Il Codice Etico del Gruppo Assimoco, recepito nella seduta del Consiglio di Amministrazione del 17 settembre 2024, è pubblicato sul sito internet della Società nella sezione denominata “Chi Siamo – Governance”.

- **Piano di formazione ai sensi del D.Lgs. 231/01:** è l'insieme delle attività formative pianificate in azienda al fine di sensibilizzare e formare appropriatamente le risorse umane interessate rispetto ai reati da prevenire (ai sensi del D.Lgs. 231/01), alle modalità, alle condizioni, alle occasioni o ai mezzi utilizzabili per la commissione di reati stessi. Si rimanda al capitolo 4 dedicato alla formazione e comunicazione.
- **Principi standard di controllo disciplinanti le attività sensibili:** per ogni attività sensibile sono stati individuati dei principi standard di controllo a cui il Modello Organizzativo di riferimento deve attenersi. Si rimanda al paragrafo 2.5 “Principi standard di controllo volti a prevenire i reati oggetto del modello”.
- **Codice Sanzionatorio:** è l'insieme di provvedimenti sanzionatori (previsti dal Contratto Collettivo Nazionale del Lavoro) che BCC Assicurazioni S.p.A. adotta nei confronti dei dipendenti ogni qual volta si dovesse verificare una violazione del Modello organizzativo di gestione e controllo e di ogni suo elemento costitutivo quale ad esempio il Codice Etico. Si rimanda al capitolo 5 dedicato al sistema disciplinare e sanzionatorio. La Società ha recepito il Codice Sanzionatorio del Gruppo Assimoco nella seduta del Consiglio di Amministrazione del 17 settembre 2024.

4) **Reporting**

L'idoneità del Modello dipende anche dalla sua capacità di evitare il concorso di omessa o insufficiente vigilanza degli organi preposti e quindi dell'OdV.

Per tale motivo è prevista:

- una relazione semestrale al Consiglio di Amministrazione ed al Collegio Sindacale circa l'attività svolta dall'Organismo di Vigilanza. Alla relazione sopra citata vengono allegati gli esiti dei controlli 231, “Esiti sui controlli dell'OdV 231”, in cui per ogni singola fattispecie di reato:
 - si esplicita la descrizione dell'attività sensibile;
 - si dettagliano i controlli relativi;
 - si descrivono le singole procedure di controllo (con evidenza di sistemi informatici, conti di contabilità generale, uffici responsabili, ecc.).
- i verbali delle riunioni periodiche dell'Organismo di Vigilanza.

L'impiego dei suddetti strumenti favorisce l'elaborazione di un Reporting strutturato che permette d'individuare, a fronte di specifiche variazioni di indicatori, la soglia di attenzione al raggiungimento della quale deve scattare un'attività di monitoraggio volta a verificare che le procedure aziendali, che disciplinano i processi strumentali, siano state rispettate e il reato non sia stato commesso.

2.2 - I Destinatari del Modello

Sono destinatari del presente Modello:

- ✓ i componenti degli organi sociali della Società (Presidente, Amministratori e Sindaci);
- ✓ i dipendenti (dirigenti, funzionari, impiegati) della Società;
- ✓ gli intermediari, nonché i loro collaboratori dipendenti ed autonomi;
- ✓ tutti coloro che collaborano con la Società (periti, medici, legali, consulenti, fornitori, outsourcers) utilizzandone denominazioni e loghi (cd. Terzi Destinatari).

2.3 - La “formalizzazione” del Modello di BCC Assicurazioni S.p.A. e il conseguente aggiornamento

L'art. 6, co. 1, lett. b) del D.Lgs. 231/01 richiede espressamente che siano effettuati interventi di aggiornamento del Modello di organizzazione, gestione e controllo.

A tal fine BCC Assicurazioni S.p.A. ha previsto di adeguare il proprio Modello annualmente.

Le modifiche possono riguardare:

- modifiche legislative;
- ipotesi di violazione del Modello;
- rapporti dell'Organismo di Vigilanza, aventi ad oggetto la verifica sull'efficacia del Modello, che evidenziano opportunità di miglioramento del medesimo;
- cambiamenti della struttura organizzativa aziendale (derivanti, ad esempio, da mutamenti dell'area di business dell'impresa).

L'attività descritta è di primaria importanza in quanto volta a garantire nel tempo l'efficace attuazione del Modello, anche a fronte di modificazioni dello scenario normativo ovvero della realtà aziendale di riferimento, nonché nelle ipotesi di accertamento di carenze del Modello stesso.

In adempimento ai doveri derivanti dal suo ruolo istituzionale, l'Organismo di Vigilanza deve comunicare al Consiglio di Amministrazione ogni informazione della quale sia a conoscenza che

possa determinare l'opportunità di procedere ad interventi di aggiornamento e adeguamento del Modello.

Il compito di disporre l'aggiornamento e l'adeguamento del Modello è riconosciuto in capo al medesimo organo che ne ha disposto l'iniziale adozione ossia al Consiglio di Amministrazione.

Il Consiglio di Amministrazione conferisce mandato all'Organismo di Vigilanza che ha il compito di applicarlo conformemente alle istruzioni a tal fine ricevute, informando il Consiglio di Amministrazione dell'esito della sua attività.

2.4 - La mappa delle attività sensibili di BCC ASSICURAZIONI S.p.A.

A seguito delle analisi condotte e descritte nei precedenti paragrafi, ai fini della individuazione delle aree di rischio potenzialmente rilevanti ai sensi del Decreto, è emerso che le Attività Sensibili della Società sono, alla data del presente Modello, le seguenti:

1. Acquisizione e/o gestione di contributi, sovvenzioni, finanziamenti concessi da Enti Pubblici a favore della Società
2. Acquisto di beni e servizi, ivi inclusi gli incarichi professionali
3. Assunzione di contratti ramo cauzioni con beneficiari soggetti pubblici
4. Assunzione e gestione portafoglio danni
5. Attività connesse alla gestione dei conflitti di interesse
6. Attività connesse alla gestione delle infrastrutture IT e sistemi applicativi
7. Attività connesse all'investimento dei portafogli finanziari
8. Attività di preparazione delle riunioni assembleari
9. Comunicazioni alle Autorità di Vigilanza e gestione dei rapporti con le stesse
10. Comunicazioni esterne
11. Definizione di iniziative di animazione per i dipendenti
12. Definizione di iniziative di animazione per la rete
13. Gestione amministrativa del personale, ivi inclusi i rapporti con enti previdenziali e assistenziali (INPS, INAIL, etc.)
14. Gestione degli accessi ai sistemi informativi
15. Gestione degli adempimenti ESG
16. Gestione degli adempimenti in materia di salute e sicurezza sul lavoro
17. Gestione degli adempimenti societari (es. operazioni sul capitale e destinazione degli utili, operazioni su azioni e quote proprie, ecc.)

18. Gestione dei contenziosi giudiziali e stragiudiziali in genere (es. civili, tributari, giuslavoristici, amministrativi, penali, ecc.), nomina dei legali e coordinamento delle loro attività
19. Gestione dei rapporti con il Collegio Sindacale ed altri organi societari
20. Gestione dei rapporti con la Società di revisione
21. Gestione dei rapporti con l'Amministrazione finanziaria
22. Gestione dei rapporti con soggetti pubblici per l'ottenimento di autorizzazioni e licenze per l'esercizio delle attività aziendali
23. Gestione dei reclami
24. Gestione dei rifiuti aziendali
25. Gestione del contenzioso relativo ai premi ed ai sinistri danni
26. Gestione del processo di calcolo e di validazione delle riserve tecniche
27. Gestione del processo di fatturazione e pagamento di beni e servizi, ivi inclusi gli incarichi professionali
28. Gestione della contabilità e predisposizione del bilancio d'esercizio
29. Gestione della liquidità derivante da attività di investimento/disinvestimento
30. Gestione della rete distributiva
31. Gestione delle attività connesse al patrimonio immobiliare
32. Gestione delle attività di riassicurazione
33. Gestione omaggi, liberalità, sponsorizzazioni, organizzazione di eventi e attività sociali
34. Gestione sinistri danni
35. Gestione e monitoraggio delle attività in Outsourcing
36. Gestione sito Internet e intranet
37. Negoziazione/ stipulazione/ esecuzione di contratti/ convenzioni rami danni con soggetti pubblici mediante procedure negoziate (affidamento o trattativa privata)
38. Negoziazione/ stipulazione/ esecuzione di contratti/ convenzioni rami danni con soggetti pubblici ai quali si perviene mediante procedure ad evidenza pubblica (aperte o ristrette)
39. Rimborso spese ai dipendenti
40. Selezione, assunzione, formazione e sviluppo del personale

2.5 - Principi standard di controllo volti a prevenire i reati oggetto del modello

Per ogni attività sensibile sono stati individuati dei controlli (principi standard di controllo) a cui il Modello Organizzativo di riferimento deve attenersi:

- **standard di controllo fissi:** sempre presenti in tutte le attività sensibili prese in considerazione dal Modello;
- **standard di controllo specifici:** disposizioni particolari volte a disciplinare gli aspetti peculiari delle attività sensibili.

Gli **standard di controllo fissi** sono:

- **segregazione delle attività:** l'esercizio delle attività sensibili viene realizzato in osservanza del principio di segregazione tra chi esegue, chi controlla e chi autorizza¹⁴;
- **norme/circolari:** la Società adotta ed applica disposizioni aziendali idonee a fornire almeno principi di riferimento generali per la regolamentazione dell'attività sensibile in conformità alle prescrizioni del Modello;
- **poteri di firma e poteri autorizzativi:** l'esercizio di poteri di firma e poteri autorizzativi interni avviene sulla base di regole formalizzate a tal fine introdotte;
- **tracciabilità del processo:** i soggetti, le funzioni interessate e/o i sistemi informativi utilizzati assicurano l'individuazione e la ricostruzione delle fonti, degli elementi informativi e dei controlli effettuati che supportano la formazione e l'attuazione delle decisioni della Società e le modalità di gestione delle risorse finanziarie.

Gli **standard di controllo specifici** individuati in relazione alle attività sensibili prese in considerazione dal Modello sono dettagliati nella “Parte Speciale” del modello.

2.6 - Modalità di gestione delle risorse finanziarie

Il sistema di gestione delle risorse finanziarie, oltre ad essere espresso dai protocolli che danno attuazione ai principi di “tracciabilità del processo” e “segregazione” (quest'ultimo relativamente alla separazione dei compiti e alla contrapposizione di funzioni), trova manifestazione anche nell'ambito del sistema delle deleghe, istituito dalla Società in ossequio al protocollo “poteri di firma e poteri autorizzativi”, che prevede la differenziazione delle soglie di approvazione delle spese in

¹⁴ Con riferimento all'applicazione dello standard in questione si specifica che:

- ✓ il principio della segregazione deve sussistere considerando l'attività sensibile nel contesto dello specifico processo di appartenenza;
- ✓ la segregazione sussiste in presenza di sistemi codificati, complessi e strutturati ove le singole fasi siano coerentemente individuate e disciplinate nella gestione, con conseguente limitazione di discrezionalità applicativa, nonché tracciate nelle decisioni assunte.

Per le situazioni organizzative/attività per le quali la segregazione delle attività (controllo, esecuzione e autorizzazione) in tre soggetti non è attuabile, sono definite modalità attuative dello standard, che prevedono l'utilizzo di controlli preventivi e successivi alternativi tali da garantire la validità dello standard di controllo in oggetto.

capo a soggetti diversi e modalità di esercizio della firma sociale nell'autorizzazione di operazioni finanziarie.

3. L'ORGANISMO DI VIGILANZA

3.1 - Principi generali

In base alle previsioni del D. Lgs. 231/01 (art. 6, co. 1, lett. b), l'ente può essere esonerato dalla responsabilità amministrativa, conseguente alla commissione di reati da parte dei soggetti qualificati ex art. 5 del D. Lgs. 231/01, se l'organo dirigente ha, fra l'altro, affidato il compito di vigilare sul funzionamento e l'osservanza del Modello e di curarne l'aggiornamento ad un organismo dell'ente dotato di autonomi poteri di iniziativa e controllo.

In ottemperanza a quanto stabilito dall'art. 6, co. 1, lett. b) del D. Lgs. 231/01 BCC Assicurazioni S.p.A. ha identificato l'Organismo di Vigilanza in un organismo collegiale che riferisce al Consiglio d'Amministrazione. Esso è composto da un Sindaco, da un membro esterno e dal Titolare della funzione di Revisione Interna di Gruppo.

La soluzione indicata, che vede l'Organismo di Vigilanza collocato in posizione particolarmente elevata, è stata ritenuta idonea per i seguenti motivi:

- consente un collegamento diretto con il vertice aziendale e con il Collegio Sindacale;
- garantisce l'autonomia e l'indipendenza di cui l'Organismo di Vigilanza deve necessariamente disporre.

L'Organismo di Vigilanza si serve, nello svolgimento dei compiti affidatigli, della collaborazione della funzione di Revisione Interna di Gruppo, avvalendosi delle competenze e della professionalità che tale funzione istituzionalmente ha nell'esercizio dell'attività di vigilanza e controllo.

La possibilità, per l'Organismo di Vigilanza, di avvalersi della funzione di Revisione Interna di Gruppo per lo svolgimento dei propri compiti di vigilanza e controllo consente di assicurare un elevato livello di professionalità e di continuità di azione.

L'Organismo di Vigilanza si può inoltre avvalere della collaborazione di altre strutture interne al Gruppo per profili specifici che rientrano nelle rispettive competenze. In via esemplificativa può avvalersi:

- dell'Area di Governo Staff di Direzione - Servizio Legale, gestione reclami e privacy (in ordine, ad esempio, alla valutazione delle modifiche normative che comportino la necessità di aggiornare il Modello);
- dell'Area di Governo Persone, Cultura e Sostenibilità (in ordine, ad esempio, alla formazione del personale ed ai procedimenti disciplinari);

- dell'Area di Governo Business Development & Finance (in ordine, ad esempio, al controllo dei flussi finanziari).

3.2 - Nomina e requisiti dell'Organismo di Vigilanza

L'Organismo di Vigilanza di BCC Assicurazioni S.p.A. è stato nominato con delibera del Consiglio di Amministrazione del 19 aprile 2024.

I componenti dell'Organismo di Vigilanza restano in carica per il periodo stabilito in sede di nomina (comunque non oltre tre esercizi) e sono rieleggibili.

Il Consiglio di Amministrazione può riconoscere emolumenti ai membri dell'Organismo di Vigilanza per l'attività che sono chiamati a svolgere; tali emolumenti sono stabiliti nell'atto di nomina.

L'Organismo di Vigilanza decade alla data dell'Assemblea convocata per l'approvazione del bilancio relativo all'ultimo esercizio della sua carica, pur continuando a svolgere pro tempore le proprie funzioni fino alla nomina dei nuovi componenti.

La nomina dei componenti dell'Organismo di Vigilanza è condizionata alla presenza dei requisiti soggettivi di autonomia e indipendenza, professionalità, continuità d'azione, onorabilità, integrità e rispettabilità.

Se nel corso dell'esercizio vengono a mancare uno o più membri, il Consiglio di Amministrazione provvede con delibera alla loro temporanea sostituzione. I membri così nominati durano in carica il tempo per il quale avrebbero dovuto rimanervi i membri da essi sostituiti.

L'Organismo di Vigilanza, nel momento in cui ne decade la maggioranza per espresse dimissioni dei suoi membri, si intende decaduto. In tal caso il Consiglio di Amministrazione deve provvedere senza indugio alla nuova costituzione.

Nel nominare i componenti dell'Organismo di Vigilanza, il Consiglio di Amministrazione tiene anche conto delle cause di seguito elencate.

3.3 - Cause di ineleggibilità, revoca, decadenza e sospensione

Non possono essere nominati componenti dell'Organismo di Vigilanza, e se nominati decadono dal loro ufficio, coloro che si trovino in una delle condizioni di ineleggibilità o decadenza previste dall'art. 2382 del Codice civile e dalla Politica di indirizzo sulla valutazione dei requisiti di idoneità alla carica del Gruppo Assimoco.

Non possono essere eletti:

1. coloro i quali siano stati condannati con sentenza ancorché non definitiva, o con sentenza di applicazione della pena su richiesta (c.d. patteggiamento) e anche se con pena condizionalmente sospesa, salvi gli effetti della riabilitazione:
 - a) alla reclusione per un tempo non inferiore ad un anno per uno dei delitti previsti dal regio decreto 16 marzo 1942, n. 267 (L. Fall.);
 - b) a pena detentiva per un tempo non inferiore ad un anno per uno dei reati previsti dalle norme che disciplinano l'attività bancaria, finanziaria, mobiliare, assicurativa e dalle norme in materia di mercati e valori mobiliari, di strumenti di pagamento;
 - c) alla reclusione per un tempo non inferiore ad un anno per un delitto contro la pubblica amministrazione, contro la fede pubblica, contro il patrimonio, contro l'economia pubblica, per un delitto in materia tributaria;
 - d) per un qualunque delitto non colposo alla pena della reclusione per un tempo non inferiore a due anni;
 - e) per uno dei reati previsti dal titolo XI del libro V del codice civile così come riformulato del Decreto Legislativo 11 aprile 2002, n. 61;
 - f) per un reato che importi e abbia importato la condanna ad una pena da cui derivi l'interdizione, anche temporanea, dai pubblici uffici, ovvero l'interdizione temporanea dagli uffici direttivi delle persone giuridiche e delle imprese;
 - g) per uno o più reati tra quelli tassativamente previsti dal Decreto, anche se con condanne a pene inferiori a quelle indicate ai punti precedenti;
2. coloro nei cui confronti sia stata applicata in via definitiva una delle misure di prevenzione previste dall'art. 10, co. 3, della legge 31 maggio 1965, n. 575, come sostituito dall'articolo 3 della legge 19 marzo 1990, n. 55 e successive modificazioni;
3. coloro nei cui confronti siano state applicate le sanzioni amministrative accessorie previste dall'art. 187-quater Decreto Legislativo 24 febbraio 1998, n. 58.

Inoltre, non possono essere nominati componenti dell'Organismo di Vigilanza, e se nominati decadono dal loro ufficio, coloro che intrattengono relazioni di parentela con esponenti dei vertici aziendali, pregressi rapporti lavorativi con gli stessi e potenziali conflitti di interesse con il ruolo e i compiti che l'Organismo di Vigilanza è chiamato a svolgere.

Il Consiglio di Amministrazione della Società verifica la sussistenza dei predetti requisiti prima di procedere alla nomina dell'Organismo di Vigilanza.

I componenti dell'Organismo di Vigilanza sono comunque tenuti a dichiarare di non trovarsi in alcuna delle condizioni suindicate, impegnandosi espressamente a comunicare eventuali variazioni rispetto al contenuto di tali dichiarazioni.

L'eventuale **revoca** dei componenti dell'Organismo dovrà essere deliberata dal Consiglio di Amministrazione e potrà esclusivamente disporsi per ragioni connesse a gravi inadempimenti rispetto al mandato assunto, ivi comprese le violazioni degli obblighi di riservatezza di seguito indicati, oltre che per le intervenute cause di decadenza di seguito riportate.

I componenti dell'Organismo di Vigilanza **decadono** inoltre dalla carica nel momento in cui siano successivamente alla loro nomina:

- condannati con sentenza definitiva o di patteggiamento per uno dei reati indicati alle lettere a, b, c, d, e, f e g delle condizioni di ineleggibilità sopra indicate;
- allorquando abbiano violato gli obblighi di riservatezza strettamente connessi allo svolgimento del loro incarico.

I componenti dell'OdV sono inoltre **sospesi** dall'esercizio delle funzioni nelle ipotesi di:

- condanna con sentenza non definitiva per uno dei reati indicati alle lettere da a) a g) delle condizioni di ineleggibilità sopra indicate;
- applicazione di una misura cautelare personale;
- applicazione provvisoria di una delle misure di prevenzione previste dall'art. 10, co. 3, della legge 31 maggio 1965, n. 575, come sostituito dall'articolo 3 della legge 19 marzo 1990, n. 55 e successive modificazioni.

3.4 - Funzionamento dell'Organismo di Vigilanza - Convocazione e adunanze

L'Organismo di Vigilanza si riunisce almeno una volta ogni tre mesi ed è convocato dal Titolare della Funzione di Revisione Interna di Gruppo o, in caso di sua inerzia, dagli altri membri.

Le adunanze potranno tenersi nella sede sociale della Società o altrove e potranno essere validamente tenute in videoconferenza o in audioconferenza, a condizione che tutti i partecipanti siano in grado di identificarsi tra loro, che sia loro consentito di seguire la discussione e di intervenire in tempo reale nella trattazione degli argomenti discussi e che di tutto quanto sopra venga dato atto nel relativo verbale.

Le deliberazioni dell'Organismo di Vigilanza sono prese a maggioranza dei componenti dell'organismo. In caso di disaccordo tra le parti in merito ad una decisione/assunzione dell'Organismo di Vigilanza, saranno formalizzate entrambe le decisioni.

Si ricorda infine che l'Organismo di Vigilanza si è dotato di un proprio Regolamento interno che integra le previsioni contenute nel presente Modello Organizzativo concernenti il funzionamento, la nomina e la composizione dell'Organismo.

3.5 – Compiti, poteri e risorse finanziarie dell'Organismo di Vigilanza

All'Organismo di Vigilanza sono affidati i seguenti compiti e poteri:

- vigilare sul funzionamento e l'osservanza del Modello;
- verificare l'effettiva idoneità del Modello a prevenire la commissione dei reati richiamati dal D. Lgs. 231/01;
- analizzare la persistenza nel tempo dei requisiti di solidità e funzionalità del Modello;
- curare, sviluppare e promuovere in collaborazione con le altre unità interessate, il costante aggiornamento del Modello e del sistema di vigilanza sull'attuazione dello stesso, suggerendo, ove necessario, all'organo decisionale le correzioni e gli adeguamenti opportuni;
- supervisionare l'attuazione delle attività di controllo previste dal Modello;
- mantenere un collegamento costante con la società di revisione;
- mantenere i rapporti ed assicurare i flussi informativi di competenza verso il Consiglio di Amministrazione e verso il Collegio Sindacale;
- elaborare un programma di vigilanza, in coerenza con i principi contenuti nel Modello, nell'ambito dei vari settori di attività;
- assicurare l'attuazione del programma di vigilanza anche attraverso la calendarizzazione delle attività;
- assicurare l'elaborazione della reportistica sulle risultanze degli interventi effettuati;
- assicurare il costante aggiornamento del sistema di identificazione, mappatura e classificazione delle aree di rischio ai fini dell'attività di vigilanza propria dell'Organismo;
- fermo restando quanto previsto al Capitolo 4 del presente documento, definire e promuovere le iniziative per la diffusione della conoscenza e della comprensione del Modello, nonché per la formazione del personale e la sensibilizzazione dello stesso all'osservanza dei principi contenuti nel Modello;
- fornire chiarimenti in merito al significato ed all'applicazione delle previsioni contenute nel Modello;

- predisporre un efficace sistema di comunicazione interna per consentire la trasmissione di notizie rilevanti ai fini del D.Lgs. 231/01 garantendo la tutela e la riservatezza del segnalante;
- formulare la previsione di spesa per lo svolgimento della propria attività. Tale previsione di spesa è, tuttavia, indicata a titolo meramente orientativo e non costituisce un limite all'esercizio della capacità di spesa dell'Organismo di Vigilanza che è sempre la più ampia al fine di garantire la piena e completa attuazione dei suoi compiti;
- richiedere ed acquisire informazioni e documentazione di ogni tipo da e verso ogni livello e settore della Società;
- compiere verifiche ed ispezioni al fine di accertare eventuali violazioni del Modello;
- promuovere l'attivazione di eventuali procedimenti disciplinari e proporre le eventuali sanzioni.

Il Consiglio di Amministrazione provvede a dotare l'Organismo di un budget annuale, che dovrà essere impiegato esclusivamente per le spese che questo dovrà sostenere nell'esercizio delle proprie funzioni. L'Organismo è tenuto ad informare periodicamente il Consiglio relativamente all'utilizzo del suddetto budget e ad evidenziare le eventuali necessità di consulenze esterne alla Società.

3.6 - Attività di reporting dell'Organismo di Vigilanza

L'Organismo di Vigilanza predispone:

- con cadenza semestrale, un rapporto scritto, relativo all'attività svolta da presentare al Consiglio di Amministrazione ed al Collegio Sindacale;
- con cadenza annuale, una relazione generale sulla propria gestione di spesa ed un piano delle attività previste per l'anno successivo, da presentare al Consiglio di Amministrazione ed al Collegio Sindacale;
- immediatamente, una comunicazione relativa al verificarsi di situazioni straordinarie (ad esempio violazioni dei principi contenuti nel Modello, ecc.) ed in caso di segnalazioni ricevute o altre fattispecie che rivestono carattere d'urgenza, da presentare ai membri del Consiglio di Amministrazione.
- L'OdV può richiedere di essere sentito dal Consiglio di Amministrazione ogniqualvolta ritenga opportuno interloquire con detto organo; del pari, all'OdV è riconosciuta la possibilità di chiedere chiarimenti ed informazioni al Consiglio di Amministrazione.

L'Organismo di Vigilanza può essere convocato in ogni momento dal Consiglio di Amministrazione per riferire su particolari eventi o situazioni inerenti al funzionamento ed al rispetto del Modello. I predetti incontri devono essere verbalizzati. Copia dei predetti verbali deve essere custodita dall'OdV, nonché dagli organismi di volta in volta coinvolti.

3.7 - Flussi informativi verso l'Organismo di Vigilanza

L'art. 6 del D. Lgs. 231/2001 prevede l'obbligo dell'invio di specifici flussi informativi all'OdV quale presupposto per un'efficace e costante attività di vigilanza sul Modello di Organizzazione e Gestione della Società.

L'OdV deve essere opportunamente informato da tutti i soggetti aziendali, nonché dai terzi tenuti all'osservanza delle previsioni del Modello, delle notizie che possano avere rilievo ai fini della vigilanza sull'efficacia, sull'effettività e sull'aggiornamento del Modello, ivi compresa qualsiasi notizia relativa all'esistenza di possibili violazioni dello stesso.

In particolare, i flussi informativi verso l'OdV si articolano in:

- Segnalazioni
- Informazioni

L'Organismo di Vigilanza assicura la massima riservatezza in ordine a qualsiasi notizia, informazione, segnalazione, a pena di revoca del mandato e delle misure disciplinari di seguito definite, fatte salve le esigenze inerenti allo svolgimento delle indagini nell'ipotesi in cui sia necessario il supporto di consulenti esterni all'OdV o di altre strutture societarie.

Ogni informazione, segnalazione, report, relazione prevista nel Modello è conservata dall'Organismo di Vigilanza in un apposito archivio, cartaceo e/o informatico, ad accesso riservato.

Il sistema delle Segnalazioni - Whistleblowing

L'Organismo di Vigilanza deve essere tempestivamente informato **da tutti i Destinatari del Modello**, in merito ai seguenti eventi dei quali vengano direttamente o indirettamente a conoscenza:

- commissione, o ragionevole pericolo di commissione, dei reati previsti dal D. Lgs. 231/01;
- atti, comportamenti od eventi che possano determinare la violazione delle prescrizioni del Modello o del Codice Etico del Gruppo Assimoco. o che, più in generale, sono rilevanti ai fini del D. Lgs. 231/01.

L'OdV è contattabile ai seguenti recapiti:

- casella di posta elettronica dell'Organismo di Vigilanza: odv.bccassicurazioni@assimoco.it;
- Organismo di Vigilanza di BCC Assicurazioni S.p.A., Centro Leoni - Edificio B, Via Giovanni Spadolini n. 7, 20141 Milano.

Gli Organi Aziendali e i soggetti interni ed esterni a BCC Assicurazioni S.p.A. (destinatari del Modello) possono effettuare le segnalazioni di cui all'art. 6 del Decreto (tra le quali quelle relative a violazioni del Modello di organizzazione e di gestione) tramite gli appositi canali whistleblowing istituiti. Il Portale "Segnalazioni Whistleblowing" (ambito denominato "D. Lgs. 231/2001") è accessibile dalla sezione "Chi Siamo - Governance" del sito internet di BCC Assicurazioni S.p.A. oppure dal sito internet del Gruppo Assimoco nella sezione "Gruppo Assimoco - Organi Sociali e Governance Assimoco".

L'Organismo di Vigilanza deve essere informato delle segnalazioni pervenute tramite la piattaforma ed aventi ad oggetto atti o fatti d'interesse per lo stesso.

Per ogni ulteriore informazione circa le modalità di segnalazione tramite il Portale, le fattispecie segnalabili e i destinatari si rinvia alla sopra citata pagina del sito internet di Gruppo. Per i dipendenti delle Società del Gruppo, è sempre possibile consultare la "Procedura di segnalazione delle violazioni (Whistleblowing)" in vigore nella sezione "Documenti" della intranet aziendale alla voce "Codice Etico e Modelli Organizzativi".

L'Organismo di Vigilanza valuta discrezionalmente e sotto la sua responsabilità le segnalazioni ricevute e i casi in cui è necessario attivarsi.

I segnalanti in buona fede sono garantiti contro qualsiasi forma di ritorsione, discriminazione o penalizzazione ed in ogni caso è assicurata la riservatezza dell'identità del segnalante, della persona coinvolta e della persona comunque menzionata nella segnalazione, nonché del contenuto della segnalazione e della relativa documentazione, fatti salvi gli obblighi di legge e la tutela dei diritti della Società o delle persone accusate erroneamente e/o in mala fede.

Sono previste sanzioni nei confronti di chi viola le misure di tutela del segnalante, nonché di chi effettua con dolo o colpa grave segnalazioni che si rivelano infondate, in linea con il sistema sanzionatorio contenuto nel presente modello.

Le informazioni

Oltre alle segnalazioni relative alle violazioni sopra descritte, devono essere immediatamente trasmesse all'Organismo di Vigilanza le **informazioni** concernenti, a titolo esemplificativo:

- i provvedimenti e/o le notizie provenienti da organi di polizia giudiziaria, o da qualsiasi altra autorità, dai quali si evinca lo svolgimento di indagini, anche nei confronti di ignoti, per i reati contemplati dal D.Lgs. 231/01 e che possano coinvolgere la Società;
- le richieste di assistenza legale inoltrate dai dipendenti in caso di avvio di procedimento giudiziario nei loro confronti ed in relazione ai reati di cui al D.Lgs. 231/01, salvo espresso divieto dell'autorità giudiziaria;
- i rapporti preparati dai responsabili di altre funzioni aziendali nell'ambito della loro attività di controllo e dai quali potrebbero emergere fatti, atti, eventi od omissioni con profili critici rispetto all'osservanza delle norme del D.Lgs. 231/01;
- le notizie relative ai procedimenti disciplinari svolti ed alle eventuali sanzioni irrogate ovvero ai provvedimenti di archiviazione di tali procedimenti con le relative motivazioni.
- esiti dei controlli periodici degli enti di certificazione;
- visite, ispezioni ed accertamenti avviati da parte degli enti competenti (per esempio ATS, ARPA, ecc.) e, alla loro conclusione, eventuali rilievi e sanzioni comminate;
- le attività formative svolte.

Rientrano in quest'ambito anche i flussi informativi (periodici o ad evento) relativi alle attività sensibili e ai processi loro riferibili, che devono essere trasmessi all'OdV dalle Aree di Governo secondo le tempistiche da quest'ultimo stabilite.

4. FORMAZIONE E COMUNICAZIONE

4.1 - Disposizioni generali

BCC Assicurazioni S.p.A., al fine di dare efficace attuazione al Modello, intende assicurare una corretta divulgazione dei contenuti e dei principi dello stesso all'interno ed all'esterno della propria struttura.

L'obiettivo della Società è di estendere la comunicazione dei contenuti e dei principi del Modello non solo ai propri dipendenti ma anche ai soggetti che, pur non rivestendo la qualifica formale di dipendente, operano per il conseguimento degli obiettivi di BCC Assicurazioni S.p.A. in forza di contratti, e sui quali la Società sia in grado di esercitare attività di direzione o vigilanza.

L'attività di comunicazione, pur diversamente caratterizzata a seconda dei destinatari cui essa si rivolge, è, in ogni caso, improntata a criteri di completezza, tempestività, accuratezza, accessibilità e continuità, al fine di consentire ai diversi destinatari la piena consapevolezza delle disposizioni che sono chiamati a rispettare.

4.2 - Comunicazione iniziale

Il Modello è comunicato formalmente dall'Organismo di Vigilanza

- ✓ ai componenti degli organi sociali della Società (Presidente, Amministratori e Sindaci);
- ✓ ai dipendenti (dirigenti, funzionari, impiegati) della Società;
- ✓ agli intermediari, nonché ai loro collaboratori dipendenti ed autonomi;
- ✓ a tutti coloro che collaborano con la Società (periti, medici, legali, consulenti, fornitori, outsourcers) utilizzandone denominazioni e loghi (cd. Terzi Destinatari).

4.3 - Formazione dei dipendenti

BCC Assicurazioni S.p.A. si impegna a facilitare e promuovere la conoscenza del Modello da parte dei dipendenti, con le modalità ritenute più appropriate (ad esempio attraverso percorsi formativi in aula o in modalità e-learning).

Tutti i dipendenti possono consultare il Modello accedendo alla sezione del sito internet denominata "Chi Siamo - Governance".

Eventuali modifiche apportate al Modello Organizzativo sono portate a conoscenza dei dipendenti mediante gli strumenti di comunicazione interna ritenuti più idonei.

La Compagnia mette a disposizione di tutti i dipendenti, compresi somministrati e stagisti, i seguenti corsi di formazione on line obbligatori:

- corso “D.Lgs. 231/2001: Responsabilità Amministrativa degli Enti”;
- corso “Codice Etico del Gruppo Assimoco”;
- corso “La normativa Whistleblowing”.

La piattaforma di formazione è sempre accessibile per consultazione, anche dopo l'avvenuta fruizione dei corsi.

4.4 - Intermediari

I contenuti ed i principi del Modello sono portati a conoscenza di tutti i soggetti che intrattengono rapporti professionali con BCC Assicurazioni S.p.A. in forza di un contratto di agenzia/ accordo di intermediazione nel modo ritenuto più consono.

La Società provvede a divulgare agli intermediari delle circolari che indicano le istruzioni da seguire per rispettare le prescrizioni contenute nel D.Lgs. 231/01.

4.5 - “Terzi destinatari”

Il Modello è sempre disponibile e consultabile sul sito internet di BCC Assicurazioni S.p.A. alla sezione “Chi Siamo – Governance” per il pubblico e per tutti coloro che collaborano con la Società (periti, medici, legali, consulenti, fornitori, outsourcer).

5. IL SISTEMA DISCIPLINARE E SANZIONATORIO

5.1 – Principi Generali

L'art. 6, co. 2, lett. e) e l'art. 7, co. 4, lett. b) del D.Lgs. 231/01 prevedono, tra le condizioni per un'efficace attuazione del modello di organizzazione, gestione e controllo, l'introduzione di un sistema disciplinare (Codice sanzionatorio) idoneo a sanzionare il mancato rispetto delle misure indicate nel modello stesso.

La definizione di un efficace Codice sanzionatorio costituisce quindi un presupposto necessario affinché il modello di organizzazione, gestione e controllo ex D.Lgs. 231/01 abbia valenza scriminante rispetto alla responsabilità amministrativa degli enti.

Le sanzioni previste dal Codice sanzionatorio saranno applicate ad ogni violazione delle disposizioni contenute nel Modello e degli obblighi di direzione e vigilanza, a prescindere dallo svolgimento e dall'esito del procedimento penale eventualmente avviato dall'autorità giudiziaria, nel caso in cui il comportamento da censurare integri gli estremi di una fattispecie di reato rilevante ai sensi del D.Lgs. 231/01.

Il testo integrale del Codice Sanzionatorio è pubblicato sul sito internet della Società alla sezione “Chi Siamo - Governance” oltre che sul sito internet del Gruppo Assimoco.

5.2 - Misure nei confronti dei dipendenti (non dirigenti)

L'osservanza delle disposizioni e delle regole comportamentali previste dal Modello costituisce adempimento da parte dei dipendenti di BCC Assicurazioni S.p.A. degli obblighi previsti dall'art. 2104, co. 2, c.c..

La violazione delle singole disposizioni e regole comportamentali di cui al Modello da parte dei dipendenti di BCC Assicurazioni S.p.A., soggetti al Contratto Collettivo Nazionale di Lavoro per il personale dipendente non dirigente delle Imprese Assicuratrici del 16 novembre 2022 ed al Contratto Nazionale normativo ed economico per i dirigenti delle Imprese Assicuratrici del 2 Luglio 2018, costituisce sempre illecito disciplinare.

Ad ogni notizia di violazione del Modello, viene promossa un'azione disciplinare finalizzata all'accertamento della violazione stessa. Una volta accertata la violazione, all'autore della stessa è comminata una sanzione disciplinare proporzionata alla gravità della violazione commessa.

I provvedimenti disciplinari irrogabili nei confronti dei lavoratori dipendenti di BCC Assicurazioni S.p.A., conformemente a quanto previsto dall'art. 7 della Legge 30 maggio 1970, n. 300 (c.d. Statuto

dei Lavoratori) ed eventuali normative speciali applicabili, sono quelli previsti dal Capitolo 6, paragrafo 6.2 (“Misure nei confronti dei lavoratori dipendenti non dirigenti”) del Codice sanzionatorio del Gruppo Assimoco, ossia:

- il rimprovero verbale;
- il biasimo inflitto per iscritto;
- la sospensione dal servizio e dal trattamento economico per un periodo non superiore a 10 (dieci) giorni;
- la risoluzione del rapporto di lavoro in caso di violazioni di particolare gravità.

Nell'accertamento dell'infrazione sono seguite tutte le disposizioni e le garanzie previste dal Capitolo 6, paragrafo 6.2.1 (“Procedimento disciplinare”) del Codice sanzionatorio del Gruppo Assimoco, ossia:

- l'obbligo – in relazione all'applicazione di qualunque provvedimento disciplinare – della contestazione per iscritto dell'addebito al dipendente il quale può, entro 15 (quindici) giorni, presentare le proprie difese scritte;
- l'obbligo – qualora la Società intenda adottare un provvedimento – di comunicarlo all'interessato entro i 15 (quindici) giorni (prorogabili di altri 15 se vi sono difficoltà nella valutazione delle difese scritte del lavoratore) successivi alla contestazione oppure alla ricezione delle difese scritte del lavoratore;
- l'obbligo, per la Società, di segnalare il provvedimento all'Organizzazione Sindacale cui aderisce il lavoratore.

Per quanto concerne l'accertamento delle infrazioni, i procedimenti disciplinari e la comminazione delle sanzioni restano validi i poteri già conferiti, nei limiti delle rispettive deleghe e competenze, al management aziendale.

5.3 - Misure nei confronti dei dirigenti

In caso di illeciti disciplinari da parte dei dirigenti si fa applicazione, nel rispetto dell'art. 7 dello Statuto dei Lavoratori, delle misure più idonee in conformità a quanto previsto dal Contratto Collettivo Nazionale di riferimento.

Nella determinazione delle sanzioni si tiene conto del livello di responsabilità ed autonomia riconosciuta al dirigente, all'eventuale recidiva, all'elemento soggettivo nonché alla oggettiva gravità

del medesimo, in relazione al rischio a cui la Società o il Gruppo possono ritenersi esposti, ai sensi e per gli effetti del D.Lgs. 231/2001 e dell'ulteriore normativa indicata all'articolo 2.

Laddove la misura scelta fosse quella della risoluzione del rapporto di lavoro, si osservano le garanzie previste per il procedimento disciplinare a carico dei dipendenti di cui all'articolo 6.2.1 del Codice Sanzionatorio e all'art. 7 dello Statuto dei Lavoratori.

Nel caso di risoluzione del rapporto di lavoro ad iniziativa dell'impresa, fermo quanto disposto dall'art. 30, commi 3 e 4, del CCNL applicabile, il dirigente, ove non ritenga giustificati o sussistenti i motivi addotti dall'impresa in riferimento alle lett. b) e c) dell'art. 29 del citato CCNL, può ricorrere al Collegio arbitrale previsto dall'art. 37 del CCNL.

Il ricorso deve essere inoltrato dal dirigente interessato alla F.I.D.I.A. a mezzo raccomandata A/R, che costituisce prova del rispetto del termine, entro 30 giorni dal ricevimento della comunicazione della risoluzione del rapporto.

Il ricorso al Collegio non costituisce motivo per sospendere la corresponsione al dirigente delle spettanze conseguenti alla risoluzione del rapporto.

Il ricorso al Collegio arbitrale non è consentito:

- al dirigente che ricopra in senso sostanziale, funzionale e operativo la posizione più elevata;
- al dirigente che ricopra la posizione più elevata nonché al dirigente, sottoposto a questi, la cui posizione però - sempre sul piano sostanziale, funzionale ed operativo - sia più elevata di quella di tutti gli altri dirigenti.

Il ricorso al Collegio arbitrale non è altresì consentito:

- ai dirigenti che abbiano maturato i requisiti minimi per il trattamento pensionistico di vecchiaia sulla base delle norme tempo per tempo vigenti;
- ai dirigenti che abbiano superato il periodo di comporto per malattia di cui all'art. 19 del CCNL o siano in possesso dei requisiti di legge per aver diritto alla pensione di inabilità.

L'Area di Governo "Persone, Cultura e Sostenibilità" rende informativa al Consiglio di Amministrazione perché possa deliberare sul licenziamento del dirigente.

5.4 - Misure nei confronti dei componenti del Consiglio di Amministrazione e del Collegio Sindacale

Alla notizia di violazione delle disposizioni e delle regole di comportamento del Modello da parte di:

- uno o più membri del Consiglio di Amministrazione
- uno o più sindaci

l'Organismo di Vigilanza deve tempestivamente informare dell'accaduto l'intero Consiglio di Amministrazione e il Collegio Sindacale.

I soggetti destinatari dell'informativa dell'Organismo di Vigilanza possono assumere gli opportuni provvedimenti tra cui, ad esempio, la convocazione dell'assemblea dei soci, al fine di adottare le misure più idonee previste dalla legge.

5.5 - Misure nei confronti di terzi destinatari

Ogni violazione da parte degli intermediari (e dei loro dipendenti o collaboratori) nonché dai cd. Terzi Destinatari, delle disposizioni e delle regole di comportamento previste dal Modello agli stessi applicabili, o l'eventuale commissione dei reati contemplati dal D.Lgs. 231/01 da parte degli stessi, sarà sanzionata secondo quanto previsto dalle specifiche clausole inserite nei contratti, nelle lettere d'incarico e nelle circolari divulgate dalla Società.

Resta ovviamente salva la prerogativa di BCC Assicurazioni S.p.A. di richiedere il risarcimento dei danni derivanti dalla violazione delle disposizioni e delle regole di comportamento previste dal Modello da parte dei destinatari nonché di rivalersi nei confronti degli stessi nel caso in cui riceva una sanzione prevista dal Decreto.

ALLEGATI

- 1) Catalogo dei reati presupposto pubblicato da AODV

Decreto Legislativo n. 231/2001

CATALOGO REATI PRESUPPOSTO

Art. 24	<p>Indebita percezione di erogazioni, truffa in danno dello Stato, di un ente pubblico o dell'Unione europea o per il conseguimento di erogazioni pubbliche, frode informatica in danno dello Stato o di un ente pubblico e frode nelle pubbliche forniture</p>	<p>modificato dalla L. n. 161/2017; dal D.Lgs. n. 75/2020 e dalla L. n.137/2023</p>
	<ul style="list-style-type: none"> ▪ Malversazione di erogazioni pubbliche (art. 316-bis c.p.) [articolo modificato dal D.L. n. 13/2022] ▪ Indebita percezione di erogazioni pubbliche (art. 316-ter c.p.) [articolo modificato dalla L. n. 3/2019 e dal D.L. n. 13/2022] ▪ Truffa in danno dello Stato o di altro ente pubblico o delle Comunità europee (art. 640, comma 2, n.1, c.p.) [articolo modificato dal D.Lgs. n. 75/2020 e dalla Legge n. 90/2024] ▪ Truffa aggravata per il conseguimento di erogazioni pubbliche (art. 640-bis c.p.) [articolo modificato dal D.L. n. 13/2022] ▪ Frode informatica in danno dello Stato o di altro ente pubblico (art. 640-ter c.p.) ▪ Frode nelle pubbliche forniture (art. 356 c.p.) [articolo introdotto dal D.Lgs. n. 75/2020] ▪ Frode ai danni del Fondo europeo agricolo (art. 2. L. 23/12/1986, n. 898) [articolo introdotto dal D.Lgs. n. 75/2020] ▪ Turbata libertà degli incanti (art. 353 c.p.) [articolo introdotto dalla L. n. 137/2023] ▪ Turbata libertà del procedimento di scelta del contraente (art. 353-bis) [articolo introdotto dalla L. n. 137/2023] 	
Art. 24-bis	<p>Delitti informatici e trattamento illecito di dati</p>	<p>aggiunto dalla L. n. 48/2008; modificato dal D.Lgs. n. 7 e 8/2016 e dal D.L. 105/2019</p>
	<ul style="list-style-type: none"> ▪ Documenti informatici (art. 491-bis c.p.) ▪ Accesso abusivo ad un sistema informatico o telematico (art. 615-ter c.p.) [articolo modificato dalla Legge n. 90/2024] ▪ Detenzione, diffusione e installazione abusiva di apparecchiature, codici e altri mezzi atti all'accesso a sistemi informatici o telematici (art. 615-quater c.p.) [articolo modificato dalla Legge n. 238/2021 e modificato dalla Legge n. 90/2024] ▪ Intercettazione, impedimento o interruzione illecita di comunicazioni informatiche o telematiche (art. 617-quater c.p.) [articolo modificato dalla Legge n. 238/2021 e dalla Legge n. 90/2024] ▪ Detenzione, diffusione e installazione abusiva di apparecchiature e di altri mezzi atti a intercettare, impedire o interrompere comunicazioni informatiche o telematiche (art. 617-quinquies c.p.) [articolo modificato dalla Legge n. 238/2021 e dalla Legge n. 90/2024] ▪ Danneggiamento di informazioni, dati e programmi informatici (art. 635-bis c.p.) [articolo modificato dalla Legge n. 90/2024] ▪ Danneggiamento di informazioni, dati e programmi informatici utilizzati dallo Stato o da altro ente pubblico o comunque di pubblica utilità (art. 635-ter c.p.) [articolo modificato dalla Legge n. 90/2024] ▪ Danneggiamento di sistemi informatici o telematici (art. 635-quater c.p.) [articolo modificato dalla Legge n. 90/2024] ▪ Detenzione, diffusione e installazione abusiva di apparecchiature, dispositivi o programmi informatici diretti a danneggiare o interrompere un sistema informatico o telematico (art. 635-quater.1 c.p.) [articolo introdotto dalla Legge n. 90/2024] ▪ Danneggiamento di sistemi informatici o telematici di pubblico interesse (art. 635-quinquies c.p.) [articolo modificato dalla Legge n. 90/2024] ▪ Frode informatica del certificatore di firma elettronica (art. 640-quinquies c.p.) ▪ Violazione delle norme in materia di Perimetro di sicurezza nazionale cibernetica (art. 1, comma 11, D.L. 21 settembre 2019, n. 105) ▪ Estorsione (art. 629, comma 3, c.p.) [articolo aggiunto dalla Legge n. 90/2024] 	

<p>Art. 24-ter</p>	<p>Delitti di criminalità organizzata</p> <ul style="list-style-type: none"> ▪ Associazione per delinquere (art. 416 c.p.) [articolo modificato dalla L. n. 236/2016] ▪ Associazione di tipo mafioso anche straniera (art. 416-bis c.p.) [articolo modificato dalla L. n. 69/2015] ▪ Scambio elettorale politico-mafioso (art. 416-ter c.p.) [articolo così sostituito dall'art. 1, comma 1, L. 17 aprile 2014, n. 62, a decorrere dal 18 aprile 2014, ai sensi di quanto disposto dall'art. 2, comma 1 della medesima L. 62/2014] ▪ Sequestro di persona a scopo di estorsione (art. 630 c.p.) ▪ Associazione finalizzata al traffico illecito di sostanze stupefacenti o psicotrope (art. 74 D.P.R. 9 ottobre 1990, n. 309) [comma 7-bis aggiunto dal D.Lgs. n. 202/2016] ▪ Tutti i delitti se commessi avvalendosi delle condizioni previste dall'art. 416-bis c.p. per agevolare l'attività delle associazioni previste dallo stesso articolo (L. 203/91) ▪ Illegale fabbricazione, introduzione nello Stato, messa in vendita, cessione, detenzione e porto in luogo pubblico o aperto al pubblico di armi da guerra o tipo guerra o parti di esse, di esplosivi, di armi clandestine nonché di più armi comuni da sparo escluse quelle previste dall'articolo 2, comma terzo, della legge 18 aprile 1975, n. 110 (art. 407, co. 2, lett. a), numero 5), c.p.p.) 	<p>aggiunto dalla L. n. 94/2009 e modificato dalla L. 69/2015</p>
<p>Art. 25</p>	<p>Peculato, indebita destinazione di denaro o cose mobili, concussione, induzione indebita a dare o promettere utilità e corruzione</p> <ul style="list-style-type: none"> ▪ Concussione (art. 317 c.p.) [articolo modificato dalla L. n. 69/2015] ▪ Corruzione per l'esercizio della funzione (art. 318 c.p.) [articolo modificato dalla L. n. 190/2012, L. n. 69/2015 e L. n. 3/2019] ▪ Corruzione per un atto contrario ai doveri di ufficio (art. 319 c.p.) [articolo modificato dalla L. n. 69/2015] ▪ Circostanze aggravanti (art. 319-bis c.p.) ▪ Corruzione in atti giudiziari (art. 319-ter c.p.) [articolo modificato dalla L. n. 69/2015] ▪ Induzione indebita a dare o promettere utilità (art. 319-quater c.p.) [articolo aggiunto dalla L. n. 190/2012 e modificato dalla L. n. 69/2015] ▪ Corruzione di persona incaricata di un pubblico servizio (art. 320 c.p.) ▪ Pene per il corruttore (art. 321 c.p.) ▪ Istigazione alla corruzione (art. 322 c.p.) ▪ Peculato, concussione, induzione indebita a dare o promettere utilità, corruzione e istigazione alla corruzione, abuso d'ufficio, di membri delle Corti internazionali o degli organi delle Comunità europee o di assemblee parlamentari internazionali o di organizzazioni internazionali e di funzionari delle Comunità europee e di Stati esteri (art. 322-bis c.p.) [articolo modificato dalla L. n. 190/2012, dalla L. n. 3/2019 e dal D.L. n. 92/2024] ▪ Traffico di influenze illecite (art. 346-bis c.p.) [articolo modificato dalla L. 3/2019 e dalla L. 114/2024] ▪ Peculato (limitatamente al primo comma) (art. 314 c.p.) [articolo introdotto dal D.Lgs. n. 75/2020] ▪ Peculato mediante profitto dell'errore altrui (art. 316 c.p.) [articolo introdotto dal D.Lgs. n. 75/2020] ▪ Indebita destinazione di denaro o cose mobili (art. 314-bis c.p.) [articolo introdotto dalla L. n. 112/2024] 	<p>modificato dalla L. n. 190/2012; dalla L. 3/2019; dal D.Lgs. n. 75/2020; dalla L. 112/2024 e dalla L. 114/2024</p>
<p>Art. 25-bis</p>	<p>Falsità in monete, in carte di pubblico credito, in valori di bollo e in strumenti o segni di riconoscimento</p>	<p>aggiunto dal D.Lgs. n. 350/2001; convertito con modificazioni dalla L. n.</p>

		409/2001; modificato dalla L. n. 99/2009 e modificato dal D.Lgs. n. 125/2016
	<ul style="list-style-type: none"> ▪ Uso di valori di bollo contraffatti o alterati (art. 464 c.p.) ▪ Falsificazione di monete, spendita e introduzione nello Stato, previo concerto, di monete falsificate (art. 453 c.p.) ▪ Alterazione di monete (art. 454 c.p.) ▪ Introduzione nello Stato e commercio di prodotti con segni falsi (art. 474 c.p.) ▪ Spendita e introduzione nello Stato, senza concerto, di monete falsificate (art. 455 c.p.) ▪ Spendita di monete falsificate ricevute in buona fede (art. 457 c.p.) ▪ Falsificazione di valori di bollo, introduzione nello Stato, acquisto, detenzione o messa in circolazione di valori di bollo falsificati (art. 459 c.p.) ▪ Fabbricazione o detenzione di filigrane o di strumenti destinati alla falsificazione di monete, di valori di bollo o di carta filigranata (art. 461 c.p.) ▪ Contraffazione di carta filigranata in uso per la fabbricazione di carte di pubblico credito o di valori di bollo (art. 460 c.p.) ▪ Contraffazione, alterazione o uso di marchi o segni distintivi ovvero di brevetti, modelli e disegni (art. 473 c.p.) 	
Art. 25-bis.1	Delitti contro l'industria e il commercio	aggiunto dalla L. n. 99/2009
	<ul style="list-style-type: none"> ▪ Turbata libertà dell'industria o del commercio (art. 513 c.p.) ▪ Illecita concorrenza con minaccia o violenza (art. 513-bis c.p.) ▪ Frodi contro le industrie nazionali (art. 514 c.p.) ▪ Frode nell'esercizio del commercio (art. 515 c.p.) ▪ Vendita di sostanze alimentari non genuine come genuine (art. 516 c.p.) ▪ Vendita di prodotti industriali con segni mendaci (art. 517 c.p.) [articolo modificato dalla L. n. 206/2023] ▪ Fabbricazione e commercio di beni realizzati usurpando titoli di proprietà industriale (art. 517-ter c.p.) ▪ Contraffazione di indicazioni geografiche o denominazioni di origine dei prodotti agroalimentari (art. 517-quater c.p.) 	
Art. 25-ter	Reati societari	aggiunto dal D.Lgs. n. 61/2002; modificato dalla L. n. 190/2012; dalla L. 69/2015; dal D.Lgs. n. 38/2017 e dal D.Lgs. n. 19/2023
	<ul style="list-style-type: none"> ▪ False comunicazioni sociali (art. 2621 c.c.) [articolo modificato dalla L. n. 69/2015] ▪ Fatti di lieve entità (art. 2621-bis c.c.) ▪ False comunicazioni sociali delle società quotate (art. 2622 c.c.) [articolo modificato dalla L. n. 69/2015] ▪ Impedito controllo (art. 2625, comma 2, c.c.) ▪ Indebita restituzione di conferimenti (art. 2626 c.c.) ▪ Illegale ripartizione degli utili e delle riserve (art. 2627 c.c.) ▪ Illecite operazioni sulle azioni o quote sociali o della società controllante (art. 2628 c.c.) ▪ Operazioni in pregiudizio dei creditori (art. 2629 c.c.) ▪ Omessa comunicazione del conflitto d'interessi (art. 2629-bis c.c.) [articolo aggiunto dalla L. n. 262/2005] ▪ Formazione fittizia del capitale (art. 2632 c.c.) ▪ Indebita ripartizione dei beni sociali da parte dei liquidatori (art. 2633 c.c.) ▪ Corruzione tra privati (art. 2635 c.c.) [articolo aggiunto dalla L. n. 190/2012; modificato dal D.Lgs. n. 38/2017 e dalla L. n. 3/2019] 	

	<ul style="list-style-type: none"> ▪ Istigazione alla corruzione tra privati (art. 2635-bis c.c.) [articolo aggiunto dal D.Lgs. n. 38/2017 e modificato dalla L. n. 3/2019] ▪ Illecita influenza sull'assemblea (art. 2636 c.c.) ▪ Aggiotaggio (art. 2637 c.c.) [articolo modificato dalla Legge n. 132/2025] ▪ Ostacolo all'esercizio delle funzioni delle autorità pubbliche di vigilanza (art. 2638 c.c.) [articolo modificato dal D.Lgs. n. 224/2023] ▪ False o omesse dichiarazioni per il rilascio del certificato preliminare (art. 54 D.Lgs. 19/2023) [articolo aggiunto dal D.Lgs. n. 19/2023] 	
Art. 25-quater	<p>Reati con finalità di terrorismo o di eversione dell'ordine democratico previsti dal codice penale e dalle leggi speciali</p> <ul style="list-style-type: none"> ▪ Associazioni sovversive (art. 270 c.p.) ▪ Associazioni con finalità di terrorismo anche internazionale o di eversione dell'ordine democratico (art. 270-bis c.p.) ▪ Assistenza agli associati (art. 270-ter c.p.) ▪ Arruolamento con finalità di terrorismo anche internazionale (art. 270-quater c.p.) ▪ Organizzazione di trasferimento per finalità di terrorismo (art. 270-quater.1) [articolo inserito dal D.L. n. 7/2015, convertito, con modificazioni, dalla L. n. 43/2015] ▪ Addestramento ad attività con finalità di terrorismo anche internazionale (art. 270-quinquies c.p.) ▪ Finanziamento di condotte con finalità di terrorismo (L. n. 153/2016, art. 270-quinquies.1 c.p.) ▪ Sottrazione di beni o denaro sottoposti a sequestro (art. 270-quinquies.2 c.p.) ▪ Detenzione di materiale con finalità di terrorismo (art. 270-quinquies.3 c.p.) [inserito dal D.L. n. 48/2025, convertito, con modificazioni, dalla L. n. 80/2025] ▪ Condotte con finalità di terrorismo (art. 270-sexies c.p.) ▪ Attentato per finalità terroristiche o di eversione (art. 280 c.p.) ▪ Atto di terrorismo con ordigni micidiali o esplosivi (art. 280-bis c.p.) ▪ Atti di terrorismo nucleare (art. 280-ter c.p.) ▪ Sequestro di persona a scopo di terrorismo o di eversione (art. 289-bis c.p.) ▪ Sequestro a scopo di coazione (art. 289-ter c.p.) [articolo introdotto dal D.Lgs. 21/2018] ▪ Istigazione a commettere alcuno dei delitti preveduti dai Capi primo e secondo (art. 302 c.p.) ▪ Cospirazione politica mediante accordo (art. 304 c.p.) ▪ Cospirazione politica mediante associazione (art. 305 c.p.) ▪ Banda armata: formazione e partecipazione (art. 306 c.p.) ▪ Assistenza ai partecipi di cospirazione o di banda armata (art. 307 c.p.) ▪ Impossessamento, dirottamento e distruzione di un aereo (L. n. 342/1976, art. 1) ▪ Danneggiamento delle installazioni a terra (L. n. 342/1976, art. 2) ▪ Sanzioni (L. n. 422/1989, art. 3) ▪ Pentimento operoso (D.Lgs. n. 625/1979, art. 5) ▪ Convenzione di New York del 9 dicembre 1999 (art. 2) 	aggiunto dalla L. n. 7/2003
Art. 25-quarter.1	<p>Pratiche di mutilazione degli organi genitali femminili</p> <ul style="list-style-type: none"> ▪ Pratiche di mutilazione degli organi genitali femminili (art. 583-bis c.p.) 	aggiunto dalla L. n. 7/2006
Art. 25-quinquies	<p>Delitti contro la personalità individuale</p> <ul style="list-style-type: none"> ▪ Riduzione o mantenimento in schiavitù o in servitù (art. 600 c.p.) ▪ Prostituzione minorile (art. 600-bis c.p.) ▪ Pornografia minorile (art. 600-ter c.p.) ▪ Detenzione o accesso a materiale pornografico (art. 600-quater) [articolo modificato dalla L. n. 238/2021] ▪ Pornografia virtuale (art. 600-quater.1 c.p.) [articolo aggiunto dall'art. 10, L. 6 febbraio 2006 n. 38] ▪ Iniziative turistiche volte allo sfruttamento della prostituzione minorile (art. 600-quinquies c.p.) 	aggiunto dalla L. n. 228/2003 e modificato dalla L. n. 199/2016

	<ul style="list-style-type: none"> ▪ Tratta di persone (art. 601 c.p.) [articolo modificato dal D.Lgs. 21/2018] ▪ Acquisto e alienazione di schiavi (art. 602 c.p.) ▪ Intermediazione illecita e sfruttamento del lavoro (art. 603-bis c.p.) ▪ Adescamento di minorenni (art. 609-undecies c.p.) [articolo modificato dalla L. n. 238/2021] 	
Art. 25-sexies	<p>Reati di abuso di mercato</p> <ul style="list-style-type: none"> ▪ Manipolazione del mercato (art. 185 D.Lgs. n. 58/1998) [articolo modificato dal D.Lgs. 107/2018, dalla Legge n. 238/2021 e dalla Legge n. 132/2025] ▪ Abuso o comunicazione illecita di informazioni privilegiate. Raccomandazione o induzione di altri alla commissione di abuso di informazioni privilegiate (art. 184 D.Lgs. n. 58/1998) [articolo modificato dalla Legge n. 238/2021] 	aggiunto dalla L. n. 62/2005
Art. 187-quinquies TUF	<p>Altre fattispecie in materia di abusi di mercato</p> <ul style="list-style-type: none"> ▪ Divieto di abuso di informazioni privilegiate e di comunicazione illecita di informazioni privilegiate (art. 14 Reg. UE n. 596/2014) ▪ Divieto di manipolazione del mercato (art. 15 Reg. UE n. 596/2014) 	modificato dal D.Lgs. 107/2018)
Art. 25-septies	<p>Reati di omicidio colposo e lesioni colpose gravi o gravissime, commessi con violazione delle norme antinfortunistiche e sulla tutela dell'igiene e della salute sul lavoro</p> <ul style="list-style-type: none"> ▪ Omicidio colposo (art. 589 c.p.) ▪ Lesioni personali colpose (art. 590 c.p.) 	aggiunto dalla L. n. 123/2007 e modificato L. n. 3/2018
Art. 25-octies	<p>Ricettazione, riciclaggio e impiego di denaro, beni o utilità di provenienza illecita, nonché autoriciclaggio</p> <ul style="list-style-type: none"> ▪ Ricettazione (art. 648 c.p.) [articolo modificato dal D.Lgs. 195/2021] ▪ Riciclaggio (art. 648-bis c.p.) [articolo modificato dal D.Lgs. 195/2021] ▪ Impiego di denaro, beni o utilità di provenienza illecita (art. 648-ter c.p.) [articolo modificato dal D.Lgs. 195/2021] ▪ Autoriciclaggio (art. 648-ter.1 c.p.) [articolo modificato dal D.Lgs. 195/2021] 	aggiunto dal D.Lgs. n. 231/2007; modificato dalla L. n. 186/2014 e dal D.Lgs. n. 195/2021
Art. 25-octies.1	<p>Delitti in materia di strumenti di pagamento diversi dai contanti e trasferimento fraudolento di valori</p> <ul style="list-style-type: none"> ▪ Indebito utilizzo e falsificazione di strumenti di pagamento diversi dai contanti (art. 493-ter c.p.) ▪ Detenzione e diffusione di apparecchiature, dispositivi o programmi informatici diretti a commettere reati riguardanti strumenti di pagamento diversi dai contanti (art. 493-quater c.p.) ▪ Frode informatica aggravata dalla realizzazione di un trasferimento di denaro, di valore monetario o di valuta virtuale (art. 640-ter c.p.) ▪ Trasferimento fraudolento di valori (art. 512-bis) [articolo introdotto dalla L. n. 137/2023 e modificato dal D.L. 19/2024] 	aggiunto dal D.Lgs. n. 184/2021 e modificato dalla L. n. 137/2023
Art. 25-octies.1, comma 2	<p>Altre fattispecie in materia di strumenti di pagamento diversi dai contanti</p> <p>Salvo che il fatto integri altro illecito amministrativo sanzionato più gravemente, in relazione alla commissione di ogni altro delitto contro la fede pubblica, contro il patrimonio o che comunque offende il patrimonio previsto dal codice penale, quando ha ad oggetto strumenti di pagamento diversi dai contanti, si applicano all'ente le seguenti sanzioni pecuniarie:</p> <p>a) se il delitto è punito con la pena della reclusione inferiore ai dieci anni, la</p>	aggiunto dal D.Lgs. n. 184/2021

	<p>sanzione pecuniaria sino a 500 quote; b) se il delitto è punito con la pena non inferiore ai dieci anni di reclusione, la sanzione pecuniaria da 300 a 800 quote.</p>	
Art. 25-novies	Delitti in materia di violazione del diritto d'autore	aggiunto dalla L. n. 99/2009; modificato dalla L. n. 93/2023 e dalla L. n. 166/2024
	<ul style="list-style-type: none"> ▪ Messa a disposizione del pubblico, in un sistema di reti telematiche, mediante connessioni di qualsiasi genere, di un'opera dell'ingegno protetta, o di parte di essa (art. 171, L. n. 633/1941 comma 1 lett. a-bis) [articolo modificato dalla Legge n. 132/2025] ▪ Reati di cui al punto precedente commessi su opere altrui non destinate alla pubblicazione qualora ne risulti offeso l'onore o la reputazione (art. 171, L. n. 633/1941 comma 3) ▪ Abusiva duplicazione, per trarne profitto, di programmi per elaboratore; importazione, distribuzione, vendita o detenzione a scopo commerciale o imprenditoriale o concessione in locazione di programmi contenuti in supporti non contrassegnati dalla SIAE; predisposizione di mezzi per rimuovere o eludere i dispositivi di protezione di programmi per elaboratori (art. 171-bis L. n. 633/1941 comma 1) [articolo modificato dalla L. n. 166/2024] ▪ Riproduzione, trasferimento su altro supporto, distribuzione, comunicazione, presentazione o dimostrazione in pubblico, del contenuto di una banca dati; estrazione o reimpiego della banca dati; distribuzione, vendita o concessione in locazione di banche di dati (art. 171-bis L. n. 633/1941 comma 2) [articolo modificato dalla L. n. 166/2024] ▪ Abusiva duplicazione, riproduzione, trasmissione o diffusione in pubblico con qualsiasi procedimento, in tutto o in parte, di opere dell'ingegno destinate al circuito televisivo, cinematografico, della vendita o del noleggio di dischi, nastri o supporti analoghi o ogni altro supporto contenente fonogrammi o videogrammi di opere musicali, cinematografiche o audiovisive assimilate o sequenze di immagini in movimento; opere letterarie, drammatiche, scientifiche o didattiche, musicali o drammatico musicali, multimediali, anche se inserite in opere collettive o composite o banche dati; riproduzione, duplicazione, trasmissione o diffusione abusiva, vendita o commercio, cessione a qualsiasi titolo o importazione abusiva di oltre cinquanta copie o esemplari di opere tutelate dal diritto d'autore e da diritti connessi; immissione in un sistema di reti telematiche, mediante connessioni di qualsiasi genere, di un'opera dell'ingegno protetta dal diritto d'autore, o parte di essa (art. 171-ter L. n. 633/1941) [articolo modificato dalla L. n. 166/2024] ▪ Mancata comunicazione alla SIAE dei dati di identificazione dei supporti non soggetti al contrassegno o falsa dichiarazione (art. 171-septies L. n. 633/1941) [articolo modificato dalla L. n. 166/2024] ▪ Fraudolenta produzione, vendita, importazione, promozione, installazione, modifica, utilizzo per uso pubblico e privato di apparati o parti di apparati atti alla decodificazione di trasmissioni audiovisive ad accesso condizionato effettuate via etere, via satellite, via cavo, in forma sia analogica sia digitale (art. 171-octies L. n. 633/1941) 	
Art. 25-decies	Induzione a non rendere dichiarazioni o a rendere dichiarazioni mendaci all'autorità giudiziaria	aggiunto dalla L. n. 116/2009
	<ul style="list-style-type: none"> ▪ Induzione a non rendere dichiarazioni o a rendere dichiarazioni mendaci all'autorità giudiziaria (art. 377-bis c.p.) 	
Art. 25-undecies	Reati ambientali	aggiunto dal D.Lgs. n. 121/2011; modificato dalla L. n. 68/2015;

	<ul style="list-style-type: none"> ▪ Inquinamento ambientale (art. 452-bis c.p.) [articolo modificato dalla L. n. 137/2023] ▪ Disastro ambientale (art. 452-quater c.p.) [articolo modificato dalla L. n. 137/2023] ▪ Delitti colposi contro l'ambiente (art. 452-quinquies c.p.) ▪ Traffico e abbandono di materiale ad alta radioattività (art. 452-sexies c.p.) [articolo modificato dalla Legge n. 137/2023 e dal Decreto Legge n. 116/2025] ▪ Circostanze aggravanti (art. 452-octies c.p.) ▪ Uccisione, distruzione, cattura, prelievo, detenzione di esemplari di specie animali o vegetali selvatiche protette (art. 727-bis c.p.) [articolo modificato dalla Legge n. 82/2025] ▪ Distruzione o deterioramento di habitat all'interno di un sito protetto (art. 733-bis c.p.) [articolo modificato dalla Legge n. 82/2025] ▪ Importazione, esportazione, detenzione, utilizzo per scopo di lucro, acquisto, vendita, esposizione o detenzione per la vendita o per fini commerciali di specie protette (L. n. 150/1992, art. 1, art. 2, art. 3-bis e art. 6) ▪ Scarichi di acque reflue industriali contenenti sostanze pericolose; scarichi sul suolo, nel sottosuolo e nelle acque sotterranee; scarico nelle acque del mare da parte di navi od aeromobili (D.Lgs n. 152/2006, art. 137) ▪ Attività di gestione di rifiuti non autorizzata (D.Lgs n. 152/2006, art. 256) [articolo modificato dal Decreto Legge n. 116/2025 e modificato dalla Legge n. 147/2025] ▪ Inquinamento del suolo, del sottosuolo, delle acque superficiali o delle acque sotterranee (D.Lgs n. 152/2006, art. 257) ▪ Spedizione illegale di rifiuti (D.Lgs n. 152/2006, art. 259) [articolo modificato dal Decreto Legge n. 116/2025 e dalla Legge n. 147/2025] ▪ Violazione degli obblighi di comunicazione, di tenuta dei registri obbligatori e dei formulari (D.Lgs n. 152/2006, art. 258) [articolo modificato dal Decreto Legge n. 116/2025 e dalla Legge n. 147/2025] ▪ Attività organizzate per il traffico illecito di rifiuti (art. 452-quaterdecies c.p.) [articolo introdotto dal Decreto Legislativo n. 21/2018, modificato dal Decreto Legge n. 116/2025 e dalla Legge n. 147/2025] ▪ False indicazioni sulla natura, sulla composizione e sulle caratteristiche chimico-fisiche dei rifiuti nella predisposizione di un certificato di analisi di rifiuti; inserimento nel SISTRI di un certificato di analisi dei rifiuti falso; omissione o fraudolenta alterazione della copia cartacea della scheda SISTRI - area movimentazione nel trasporto di rifiuti (D.Lgs n. 152/2006, art. 260-bis) ▪ Sanzioni (D.Lgs. n. 152/2006, art. 279) ▪ Inquinamento doloso provocato da navi (D.Lgs. n. 202/2007, art. 8) ▪ Inquinamento colposo provocato da navi (D.Lgs. n. 202/2007, art. 9) ▪ Cessazione e riduzione dell'impiego delle sostanze lesive (L. n. 549/1993 art. 3) ▪ Abbandono di rifiuti in casi particolari (D.Lgs. n. 152/2006, art. 255-bis) [articolo introdotto dal Decreto Legge n. 116/2025 e modificato dalla Legge n. 147/2025] ▪ Abbandono di rifiuti pericolosi (D.Lgs. n. 152/2006, art. 255-ter) [articolo introdotto dal Decreto Legge n. 116/2025] ▪ Combustione illecita di rifiuti (D.Lgs. n. 152/2006, art. 256-bis) [articolo introdotto dal Decreto Legge n. 116/2025] ▪ Aggravante dell'attività d'impresa (D.Lgs. n. 152/2006, art. 259-bis) [articolo introdotto dal Decreto Legge n. 116/2025 e modificato dalla Legge n. 147/2025] ▪ Impedimento del controllo (art. 452-septies c.p.) [articolo introdotto dal Decreto Legge n. 116/2025] ▪ Omessa bonifica (art. 452-terdecies c.p.) [articolo introdotto dal Decreto Legge n. 116/2025] 	<p>modificato dal D.Lgs. n. 21/2018 e modificato dalla L. n. 137/2023</p>
<p>Art. 25-duodecies</p>	<p>Impiego di cittadini di paesi terzi il cui soggiorno è irregolare</p>	<p>aggiunto dal D.Lgs. n. 109/2012;</p>

		modificato dalla L. n. 161/2017 e dal D.L. n. 20/2023
	<ul style="list-style-type: none"> ▪ Disposizioni contro le immigrazioni clandestine (art. 12, comma 3, 3-bis, 3-ter e comma 5, D.Lgs. n. 286/1998) [articolo modificato dal D.L. n. 20/2023] ▪ Impiego di cittadini di paesi terzi il cui soggiorno è irregolare (art. 22, comma 12-bis, D.Lgs. n. 286/1998) [articolo modificato dalla Legge n. 187/2024] 	
Art. 25-terdecies	Razzismo e xenofobia	aggiunto dalla L. n. 167/2017 e modificato dal D.Lgs. n. 21/2018
	<ul style="list-style-type: none"> ▪ Propaganda e istigazione a delinquere per motivi di discriminazione razziale etnica e religiosa (art. 604-bis c.p.) [articolo aggiunto dal D.Lgs. n. 21/2018] 	
Art. 25-quaterdecies	Frode in competizioni sportive, esercizio abusivo di gioco o di scommessa e giochi d'azzardo esercitati a mezzo di apparecchi vietati	aggiunto dalla L. n. 39/2019
	<ul style="list-style-type: none"> ▪ Frodi in competizioni sportive (art. 1, L. n. 401/1989) ▪ Esercizio abusivo di attività di giuoco o di scommessa (art. 4, L. n. 401/1989) 	
Art. 25-quinquesdecies	Reati Tributari	aggiunto dalla L. n. 157/2019 e modificato dal D.Lgs. n. 75/2020
	<ul style="list-style-type: none"> ▪ Dichiarazione fraudolenta mediante uso di fatture o altri documenti per operazioni inesistenti (art. 2 D.Lgs. n. 74/2000) ▪ Dichiarazione fraudolenta mediante altri artifici (art. 3 D.Lgs. n. 74/2000) ▪ Emissione di fatture o altri documenti per operazioni inesistenti (art. 8 D.Lgs. n. 74/2000) ▪ Occultamento o distruzione di documenti contabili (art. 10 D.Lgs. n. 74/2000) ▪ Sottrazione fraudolenta al pagamento di imposte (art. 11 D.Lgs. n. 74/2000) ▪ Dichiarazione infedele (art. 4 D.Lgs. n. 74/2000) [articolo introdotto dal D.Lgs. n. 75/2020] ▪ Omessa dichiarazione (art. 5 D.Lgs. n. 74/2000) [articolo introdotto dal D.Lgs. n. 75/2020] ▪ Indebita compensazione (art. 10-quater D.Lgs. n. 74/2000) [articolo introdotto dal D.Lgs. n. 75/2020 e modificato dal D.Lgs. n. 87/2024] 	
Art. 25-sexiesdecies	Contrabbando	aggiunto dal D.Lgs. n. 75/2020 e modificato dal D.Lgs. 141/2024
	<ul style="list-style-type: none"> ▪ Contrabbando per omessa dichiarazione (art. 78 D.Lgs. n. 141/2024) ▪ Contrabbando per dichiarazione infedele (art. 79 D.Lgs. n. 141/2024) ▪ Contrabbando nel movimento delle merci marittimo, aereo e nei laghi di confine (art. 80 D.Lgs. n. 141/2024) ▪ Contrabbando per indebito uso di merci importate con riduzione totale o parziale dei diritti (art. 81 D.Lgs. n. 141/2024) ▪ Contrabbando nell'esportazione di merci ammesse a restituzione di diritti (art. 82 D.Lgs. n. 141/2024) ▪ Contrabbando nell'esportazione temporanea e nei regimi di uso particolare e di perfezionamento (art. 83 D.Lgs. n. 141/2024) ▪ Contrabbando di tabacchi lavorati (art. 84 D.Lgs. n. 141/2024) ▪ Circostanze aggravanti del delitto di contrabbando di tabacchi lavorati (art. 85 D.Lgs. n. 141/2024) ▪ Associazione per delinquere finalizzata al contrabbando di tabacchi lavorati (art. 86 D.Lgs. n. 141/2024) 	

	<ul style="list-style-type: none"> ▪ Equiparazione del delitto tentato a quello consumato (art. 87 D.Lgs. n. 141/2024) ▪ Circostanze aggravanti del contrabbando (art. 88 D.Lgs. n. 141/2024) [articolo modificato dal D.Lgs. 81/2025] ▪ sottrazione all'accertamento o al pagamento dell'accisa sui prodotti energetici (art. 40 D.Lgs. n. 504/1995) ▪ sottrazione all'accertamento o al pagamento dell'accisa sui tabacchi lavorati (art. 40-bis D.Lgs. n. 504/1995) ▪ Fabbricazione clandestina di alcole e di bevande alcoliche (art. 41 D.Lgs. n. 504/1995) ▪ Associazione a scopo di fabbricazione clandestina di alcole e di bevande alcoliche (art. 42 D.Lgs. n. 504/1995) ▪ sottrazione all'accertamento ed al pagamento dell'accisa sull'alcole e sulle bevande alcoliche (art. 43 D.Lgs. n. 504/1995) ▪ Circostanze aggravanti (art. 45 D.Lgs. n. 504/1995) ▪ Alterazione di congegni, impronte e contrassegni (art. 46 D.Lgs. n. 504/1995) 	
Art. 25-septiesdecies	Delitti contro il patrimonio culturale	aggiunto dalla L. n. 22/2022 e modificato dalla L. n. 6/2024
	<ul style="list-style-type: none"> ▪ Furto di beni culturali (art. 518-bis c.p.) ▪ Appropriazione indebita di beni culturali (art. 518-ter c.p.) ▪ Ricettazione di beni culturali (art. 518-quater c.p.) ▪ Falsificazione in scrittura privata relativa a beni culturali (art. 518-octies c.p.) ▪ Violazioni in materia di alienazione di beni culturali (art. 518-novies c.p.) ▪ Importazione illecita di beni culturali (art. 518-decies c.p.) ▪ Uscita o esportazione illecite di beni culturali (art. 518-undecies c.p.) ▪ Distruzione, dispersione, deterioramento, deturpamento, imbrattamento e uso illecito di beni culturali o paesaggistici (art. 518-duodecies c.p.) ▪ Contraffazione di opere d'arte (art. 518-quaterdecies c.p.) 	
Art. 25-duodecies	Riciclaggio di beni culturali e devastazione e saccheggio di beni culturali e paesaggistici	aggiunto dalla L. n. 22/2022
	<ul style="list-style-type: none"> ▪ Riciclaggio di beni culturali (art. 518-sexies c.p.) ▪ Devastazione e saccheggio di beni culturali e paesaggistici (art. 518-terdecies c.p.) 	
Art. 25-undecies	Delitti contro gli animali	aggiunto dalla L. n. 82/2025
	<ul style="list-style-type: none"> ▪ Uccisione di animali (art. 544-bis c.p.) ▪ Maltrattamento di animali (art. 544-ter c.p.) ▪ Spettacoli o manifestazioni vietati (art. 544-quater c.p.) ▪ Divieto di combattimenti tra animali (art. 544-quinquies c.p.) ▪ Uccisione o danneggiamento di animali altrui (art. 638 c.p.) 	
Art. 12, L. n. 9/2013	Responsabilità degli enti per gli illeciti amministrativi dipendenti da reato <i>[Costituiscono presupposto per gli enti che operano nell'ambito della filiera degli oli vergini di oliva]</i>	
	<ul style="list-style-type: none"> ▪ Adulterazione e contraffazione di sostanze alimentari (art. 440 c.p.) ▪ Commercio di sostanze alimentari contraffatte o adulterate (art. 442 c.p.) ▪ Commercio di sostanze alimentari nocive (art. 444 c.p.) ▪ Contraffazione, alterazione o uso di segni distintivi di opere dell'ingegno o di prodotti industriali (art. 473 c.p.) ▪ Introduzione nello Stato e commercio di prodotti con segni falsi (art. 474 c.p.) ▪ Frode nell'esercizio del commercio (art. 515 c.p.) ▪ Vendita di sostanze alimentari non genuine come genuine (art. 516 c.p.) ▪ Vendita di prodotti industriali con segni mendaci (art. 517 c.p.) [articolo modificato dalla L. n. 206/2023] 	

	<ul style="list-style-type: none"> ▪ Contraffazione di indicazioni geografiche denominazioni di origine dei prodotti agroalimentari (art. 517-quater c.p.) 	
L. n. 146/2006	<p>Reati transnazionali [Costituiscono presupposto per la responsabilità amministrativa degli enti i seguenti reati se commessi in modalità transnazionale]</p> <ul style="list-style-type: none"> ▪ Disposizioni contro le immigrazioni clandestine (art. 12, commi 3, 3-bis, 3-ter e 5, del testo unico di cui al D.Lgs. 25 luglio 1998, n. 286) ▪ Associazione finalizzata al traffico illecito di sostanze stupefacenti o psicotrope (art. 74 del testo unico di cui al D.P.R. 9 ottobre 1990, n. 309) ▪ Associazione per delinquere finalizzata al contrabbando di tabacchi lavorati esteri (art. 291-quater del testo unico di cui al D.P.R. 23 gennaio 1973, n. 43) ▪ Induzione a non rendere dichiarazioni o a rendere dichiarazioni mendaci all'autorità giudiziaria (art. 377-bis c.p.) ▪ Favoreggiamento personale (art. 378 c.p.) ▪ Associazione per delinquere (art. 416 c.p.) ▪ Associazione di tipo mafioso anche straniera (art. 416-bis c.p.) ▪ Le seguenti fattispecie non integrano reati presupposto alla responsabilità dell'ente, ma ipotesi di responsabilità amministrativa in relazioni alle quali si applicano gli artt. 6, 7, 8 e 12 D.Lgs. 231/2001 	
D.Lgs. 129/2024	<p>Adeguamento della normativa nazionale al regolamento (UE) 2023/1114 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 31 maggio 2023, relativo ai mercati delle crypto-attività e che modifica i regolamenti (UE) n. 1093/2010 e (UE) n. 1095/2010 e le direttive 2013/36/UE e (UE) 2019/1937.</p> <ul style="list-style-type: none"> ▪ Responsabilità dell'ente (art.34 D.Lgs. 129/2024) ▪ Divieto di abuso di informazioni privilegiate (art. 89 regolamento (UE) 2023/1114) ▪ Divieto di divulgazione illecita di informazioni privilegiate (art. 90 regolamento (UE) 2023/1114) ▪ Divieto di manipolazione del mercato (art. 91 regolamento (UE) 2023/1114) 	